Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

683ª seduta pubblica (pomeridiana)

mercoledì 21 settembre 2016

Presidenza della vice presidente Fedeli,

indi del vice presidente Gasparri

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO 5

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 47

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE 5, 6, 7
SANTANGELO *(M5S)* 5, 6

Verifiche del numero legale 5, 6

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 7

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

(1844) ***Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

(2032) ***Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

(176) ***Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***:

(209) ***Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***:

(286) ***Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***:

(299) ***Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***:

(381) ***Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***:

(382) ***Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***:

(384) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***:

(385) ***Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***:

(386) ***Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***:

(387) ***Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***:

(389) ***Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***:

(468) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***:

(581) ***Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***:

(597) ***Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***:

(609) ***Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***:

(614) ***Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***:

(700) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***:

(708) ***Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***:

(709) ***Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***:

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

(1008) ***Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***:

(1113) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***:

(1456) ***Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***:

(1587) ***Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***:

(1681) ***Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***:

(1682) ***Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***:

(1683) ***Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***:

(1684) ***Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***:

(1693) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***:

(1713) ***Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***:

(1824) ***Modifica della disciplina della prescrizione***:

(1905) ***Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***:

(1921) ***Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***:

(1922) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione***:

(2103) ***Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***:

(2295) ***Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***:

(2457) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina*** *(Relazione orale)*:

PRESIDENTE ... 9, 36, 40
DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))* ... 10
FILIPPIN *(PD)* ... 11
CONTE *(AP (NCD-UDC))* ... 14
DI GIACOMO *(AP (NCD-UDC))* ... 15
LUMIA *(PD)* ... 16
GIARRUSSO *(M5S)* ... 22
MOSCARDELLI *(PD)* ... 24
MANCUSO *(AP (NCD-UDC))* ... 28
DI MAGGIO *(CoR)* ... 31
ANITORI *(AP (NCD-UDC))* ... 34
BUCCARELLA *(M5S)* ... 35
BARANI *(AL-A)* ... 36
ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* ... 38

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE ... 40

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento e la risposta scritta:

BARANI *(AL-A)* ... 40

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

IDEM *(PD)* ... 41

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016 ... 42

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI ... 47

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ... 47
Presentazione di relazioni ... 48

GOVERNO

Trasmissione di atti ... 48

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Trasmissione di atti ... 48

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Trasmissione di atti ... 48

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze ... 49

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione ... 49

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ... 50

Interrogazioni ... 50

Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento ... 52

Da svolgere in Commissione ... 79

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31)*.
Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,34, è ripresa alle ore 16,55).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, rinnovo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16,56, è ripresa alle ore 17,17).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, rinnovo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 17,18)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
(1844) ***Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
(176) ***SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***
(381) ***BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***
(382) ***BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-***

bre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate
(384) ***BARANI. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***
(385) ***BARANI. – Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***
(386) ***BARANI. – Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***
(387) ***BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***
(389) ***BARANI. – Modifiche agli articoli 4*-bis*, 14*-bis*, 14*-ter*, 14*-quater *e 41*-bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***
(468) ***MARINELLO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***
(581) ***COMPAGNA. – Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***
(597) ***CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***
(609) ***CARDIELLO ed altri. – Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***
(614) ***CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***
(700) ***BARANI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***
(708) ***CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***
(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***
(1008) ***LO GIUDICE ed altri. – Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***
(1113) ***CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, non-***

ché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale
(1456) ***LUMIA ed altri. – Modifiche all'articolo 416*-ter *del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***
(1587) ***LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***
(1681) ***GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***
(1682) ***GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416*-ter *del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***
(1683) ***GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416*-ter *del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***
(1684) ***GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416*-bis *del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***
(1693) ***GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***
(1713) ***CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***
(1824) ***RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione***
(1905) ***BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***
(1921) ***MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***
(1922) ***D'ASCOLA ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione***
(2103) ***CAPPELLETTI. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***
(2295) ***GINETTI. – Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***
(2457) ***BISINELLA ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina***
(Relazione orale) **(ore 17,18)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 1844 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Dalla Tor. Ne ha facoltà.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, signora Sottosegretario, continua il percorso riformatore di questa maggioranza e di questo Governo, sostenuto in maniera coerente e determinante dalla forza politica Area Popolare. Da tempo, in tutti i *talk show* e in tutte le conferenze, si parla della lunghezza del processo e si segnalano puntualmente i giorni necessari alla definizione di un giudizio, che penalizzano il nostro Paese al livello economico e di credibilità internazionale.

Con il provvedimento in esame intendiamo passare da un intervento di legislazione d'emergenza ad un intervento sistematico e strutturale. Ad esempio, vorrei ricordare l'estinzione del reato per condotte riparatorie: si tratta di un istituto che, sul piano deflattivo, porterà una serie di reati, il cui perseguimento assorbe tempo, lavoro e mezzi, ad essere risolti nel tiro di poche battute. Questo sarà possibile, ovviamente, per i reati di nessun allarme sociale, perché si tratta di reati a querela della persona offesa, in cui quest'ultima, una volta avuto risarcimento totale, è più che soddisfatta.

Inoltre, si interviene sui riti alternativi, strumento assai utile per un sistema giudiziario congestionato come il nostro: tali tipi di soluzione delle controversie devono essere rinforzati perché assicurano giustizia in maniera rapida ed efficace.

Relativamente all'impugnazione, la delega contenuta nel disegno di legge in esame attribuisce al Governo la facoltà di intervenire, senza incidere sulle garanzie della difesa, per razionalizzare alcuni meccanismi che avevano portato all'abuso di tale strumento difensivo. Viene stabilito finalmente un termine certo per lo svolgimento delle indagini preliminari e per la decisione di archiviazione o rinvio a giudizio a carico dei magistrati: è il segnale di un cambiamento culturale affinché tutti gli attori che prendono parte al processo rispettino regole e tempi, anche per tutelare i diritti della difesa. Ricordo, ancora, gli aumenti di pena per i reati di furto e rapina.

Le modifiche al regime delle intercettazioni sono finalizzate a impedire la diffusione delle intercettazioni che non hanno alcuna rilevanza penale. Inoltre, si puniscono le condotte in cui le intercettazioni vengono carpite fraudolentemente, per offendere la reputazione altrui.

Durante il lavoro di Commissione si è giustamente deciso di rimandare ad una più compiuta e ponderata trattazione la riforma della materia delle notificazioni: la finalità acceleratoria delle norme inizialmente immaginate, infatti, non teneva adeguatamente in considerazione i diritti e le tutele a garanzia della difesa, mettendo a rischio la conoscibilità, da parte dell'imputato, dei capi d'imputazione contestati.

Per quanto riguarda il sistema carcerario e la vita dei detenuti, il disegno di legge mira ad una semplificazione delle procedure: vengono dettate norme per il contraddittorio differito ed eventuale per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione.

Per incoraggiare la rieducazione delle persone in carcere si è positivamente deciso di propendere per una revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative. Ispirate al recupero e alla reintegra-

zione sociale dei detenuti sono anche le misure di incoraggiamento alle attività di giustizia riparativa e di valorizzazione del lavoro e del volontariato. Infine, si è stabilito di procedere con un adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con particolare attenzione all'istruzione ed ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.

Sulla prescrizione, infine, si interviene prevedendo una sospensione di un anno e sei mesi dopo il primo grado e altrettanti dopo l'appello. In questo modo l'istituto rimane caratterizzato da un approccio garantista e di tutela del diritto alla difesa. In altre parole, si coniuga la risposta alle esigenze processuali di termini più lunghi con il rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Questa riforma è il frutto di una mediazione raggiunta in Commissione giustizia grazie all'approccio collaborativo di tutti i Gruppi parlamentari. Punto essenziale dell'intero provvedimento è la tutela dell'imputato e il rispetto della garanzia costituzionale di un equo processo, che non può in alcun caso configurarsi come un procedimento dalla fine incerta e quanto mai vaga.

La ragionevole durata del processo e le garanzie a tutela dell'imputato sono punti cardine di uno Stato di diritto liberale che il presente provvedimento rafforza e garantisce per l'intera durata di un procedimento. Pertanto auspico una rapida approvazione del testo oggi in esame, in quanto ulteriore tassello dell'azione riformatrice della maggioranza di questo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Filippin. Ne ha facoltà.

FILIPPIN *(PD)*. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, i quaranta articoli che compongono il complesso provvedimento all'esame del Senato recano importanti modifiche dell'ordinamento penale, dal punto di vista sia sostanziale che processuale.

In particolare, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, l'Atto Senato 2067 interviene anche sulla cornice sanzionatoria di alcuni reati, come il furto, la rapina e lo scambio elettorale politico-mafioso.

È su questo che concentrerò il mio intervento, pur consapevole che l'attenzione politica e mediatica è rivolta ad altro, in particolare al gigantesco tema della prescrizione e di come assicurare il principio costituzionale della durata ragionevole dei processi in un ordinamento come quello italiano che prevede - diversamente da altri - l'obbligatorietà dell'azione penale. Ma altri colleghi sono già intervenuti ed altri ancora lo faranno.

Passando specificamente al contenuto sostanziale del Atto Senato 2067, ricordo qui l'articolo 1, che inserisce nel codice penale il nuovo articolo 162-*ter*, che consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento ed abbia eliminato, ove possibile,

le conseguenze dannose e pericolose del reato. Si tratta, ovviamente, solo dei reati perseguibili a querela di parte, comunque soggetta a remissione. L'intento è quello di consentire, laddove possibile, la riparazione del danno e, quindi, la dichiarazione dell'estinzione del reato. Ove ciò non sia possibile, trattandosi di un fatto che non dipende più dalla volontà dell'interessato, si dovrà comunque procedere nella medesima maniera.

È evidente che l'intento è prevalentemente di tipo deflattivo, per evitare che i reati di piccolo cabotaggio intasino l'attività dei lavori degli uffici della procura e dei giudicanti, che a qualcosa di più importante debbono dedicarsi. L'ottica, dunque, è quella di migliore l'efficienza del sistema penale italiano, ovvero di concentrare le risorse, in particolare quelle umane, laddove serve.

L'articolo 3 interviene invece sul reato di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. Altri hanno già evidenziato la grande attenzione dedicata in questa legislatura alla questione dei reati di corruzione, degli odiosi reati di corruzione, non solo per il peso negativo che essi hanno sul sistema italiano, economico e sociale, ma soprattutto per il carico di sfiducia che essi causano nei cittadini e nel loro rapporto con le istituzioni.

A questo riguardo, è bene ricordare che proprio questo Parlamento, con la legge n. 62 del 2014, ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sul fronte della condotta incriminata e dilatandola considerevolmente perché è stata ricompresa, come da più parti si chiedeva (ricordo note campagne di incentivazione), anche l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o dell'erogazione, di altra utilità, oltre che di denaro.

Restava il problema della cornice sanzionatoria che nel testo in discussione trova ora una più completa previsione: il disegno di legge al nostro esame interviene nuovamente sulla cornice edittale, sanzionando tale reato con la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Ma quello su cui vorrei attirare l'attenzione sono soprattutto gli articoli da 4 a 6. Con tali articoli infatti si realizza una forte stretta su scippi, furti in casa e rapine: i reati più avvertiti dagli italiani, quelli che minano la sicurezza della propria casa e la possibilità di muoversi liberi in strada. Sono i numeri a dare sostanza alla percezione dei cittadini: la frequenza dei furti, una casa svaligiata ogni due minuti, l'aumento esponenziale con il raddoppio dei furti in dieci anni. I dati Censis ci dicono che erano 110.887 nel 2004, ma già nel 2013 erano saliti a 251.422: ben il 127 per cento in più. Solo per fare un raffronto, nello stesso periodo sono calati invece gli omicidi (-29,7 per cento). Purtroppo non sono calati i femminicidi, se mi è consentita questa amara e desolata osservazione.

Cresce, contemporaneamente, anche l'attenzione delle Forze dell'ordine nei confronti di questo reato. Nel 2013 sono state denunciate a piede libero per furti in abitazione 15.263 persone (+139,6 per cento rispetto al 2004), di cui 1.366 minori, e sono state arrestate 6.628 persone. I detenuti per furto in abitazione e furto con strappo erano 3.530 nel 2014, con una crescita del 131 per cento rispetto al 2007.

L'aumento dei reati che turbano la quiete domestica porta a un aumento delle preoccupazioni della gente comune. Era necessario intervenire ed è stato fatto. In questo testo si sono previsti aumenti di pena mirati soprattutto ad evitare che scippatori, ladri e rapinatori, una volta arrestati dalla polizia, magari dopo importanti fatiche investigative, vengano rimessi in libertà.

Gli articoli da 4 a 6 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio, ovvero furto in abitazione e con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale), furto aggravato (articolo 625 del codice penale) e rapina (articolo 628 del codice penale), aumentando le pene ed escludendo, in relazione al reato di furto, il bilanciamento di alcune circostanze.

L'articolo 4 interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva dall'attuale anno a tre anni e la pena pecuniaria, nel minimo, dagli attuali 309 a 927 euro e, nel massimo, dagli attuali 1.032 a 1.500 euro. La disposizione inasprisce, inoltre, anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate, contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale. Significa che il minimo edittale sale dagli attuali tre a quattro anni - e tutti sappiamo cosa ciò significhi - con pena massima prevista di dieci anni, se il reato è aggravato dalla violenza sulle cose o dalla destrezza o dalla presenza di più persone ovvero dalla presenza di una sola ma travisata o da una persona che si finge pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, abusando, perciò, della fiducia della vittima.

Ancora, sempre con riferimento all'articolo 624-*bis* (furto in abitazione o con strappo), il disegno di legge n. 2067 aggiunge un ulteriore comma, per il quale le circostanze attenuanti, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto che poc'anzi citavo, cioè quelle di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano, quindi, sulla quantità della stessa, risultante dall'aumento conseguente alle circostanze aggravanti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. Nel caso delle circostanze aggravanti elencate dal suddetto articolo, il reato di furto - quello per così dire semplice, previsto dall'articolo 624 - è punito con la pena della reclusione da due a sei anni, aumentando anche in questo caso il minimo edittale.

Infine, l'articolo 6 interviene sul reato di rapina, di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria. La disposizione, inoltre, inasprisce il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 628 del codice penale.

È una risposta adeguata e sufficiente? Forse per altre forze politiche presenti in quest'Assemblea no; ma fornire ai magistrati strumenti efficaci, garantire procedimenti penali solerti è indispensabile per restituire ai cittadini un maggior senso di sicurezza. È un dovere insopprimibile per lo Stato. E questo disegno di legge è sicuramente un passo utile in tale direzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Conte. Ne ha facoltà.

CONTE *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con questo disegno di legge vogliamo riformare un capitolo fondamentale per il buon funzionamento della macchina statale, erogatrice di servizi per i cittadini quali la disciplina del processo penale. Una necessità per il nostro Stato di diritto evidenziata con fermezza da più parti, non solo da parte di alcuni soggetti, talvolta anche portatori di interesse personale, ma davvero dalla stragrande maggioranza degli utenti della giustizia.

Proprio il settore della giustizia, sotto il profilo dei tempi e delle risposte di certezza e a causa del ridotto finanziamento, da un lato, e di una scarsa progettualità di investimento sugli aspetti più logistici, dall'altro, non riesce a dare risposte e servizi efficienti ai cittadini. Per cui, velocizzare il processo penale era uno dei temi che maggiormente hanno mosso i lavori della Camera, prima, e della 2ª Commissione del Senato, successivamente.

Certamente durante l'*iter* di formazione di questo disegno di legge ci sono stati momenti di confronto tra sensibilità politiche diverse all'interno del Parlamento: questa è la dimostrazione più evidente della complessità, allorché si introducono aspetti che incidono profondamente sui meccanismi della giustizia, e conseguentemente sulla vita reale di tantissimi cittadini, di arrivare davvero ad una norma che sia chiara, precisa e immediatamente applicabile senza alcuna forma di perplessità nell'interpretazione. Il legislatore ha il compito di trovare un equilibrio politico di sintesi delle varie istanze, rappresentate anche durante le audizioni svolte, cui ha partecipato la maggior parte dei più rappresentativi esponenti della magistratura, dell'avvocatura, della carta stampata e del mondo dei media. Vorrei evidenziare alcuni punti qualificanti del provvedimento oggi al nostro esame, che rappresentano proprio tale equilibrio.

Abbiamo previsto un inasprimento delle pene per i reati contro il patrimonio, come i furti e le rapine, per rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Sono state aumentate anche le pene edittali per il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

In tema di intercettazioni, si è cercato giustamente di limitare quelle intercettazioni captate fraudolentemente, e soltanto al fine di ledere l'onore delle persone. Si è inteso, quindi, rafforzare il principio della garanzia della riservatezza di comunicazioni e conversazioni telefoniche, in conformità al dettato costituzionale, nella effettuazione e nella gestione del materiale intercettato, specialmente con riguardo alle persone occasionalmente coinvolte dai procedimenti di indagine.

Sono state dettate misure per la semplificazione del processo penale, specificamente per razionalizzare le possibilità di proporre appello avverso alle decisioni del giudice e conseguentemente per accorciare i tempi della giustizia.

Vorrei ricordare che con questa normativa stiamo dando attuazione a un percorso riformatore in cui abbiamo tenuto conto delle forti indicazioni provenienti da istituzioni e organismi europei. Mi riferisco in particolare alla giustizia riparativa, che mancava come principio culturale nel nostro ordinamento, per la quale è stata conferita una delega al Governo circa l'ampliamento della facoltà di controllo di informazione della persona offesa.

Tale aspetto si inserisce in una più ampia delega di riforma dell'ordinamento penitenziario, in cui si presta attenzione anche al recupero e al reinserimento dei minori detenuti, delle donne in carcere e delle detenute madri.

Per concludere, mi sembra che il risultato del testo elaborato dalla 2ª Commissione del Senato rappresenti un punto di vero equilibrio. Tutto, evidentemente, è perfettibile, specialmente in materie articolate e di dettaglio come quella penale, ma oggi facciamo più di un passo avanti verso un modello migliore e più efficiente di giustizia penale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Giacomo. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, i lavori che hanno portato la Commissione a valutare positivamente il provvedimento sono la testimonianza di uno scambio fecondo e continuo non solo tra Esecutivo e Parlamento, ma anche tra Parlamento, addetti ai lavori e le diverse figure professionali.

E ciò avviene proprio perché ci troviamo di fronte a un tema che inevitabilmente richiede la consapevolezza di dover procedere con il metodo del confronto e con l'esame dell'esperienza concreta, senza la possibilità di avere soluzioni precostituite e infallibili. Proprio per questi motivi, ci troviamo di fronte un provvedimento che ha alle spalle una lunga gestazione, la cui la verifica degli effetti e dell'impatto è assolutamente necessaria.

Con questo disegno di legge si interviene su materie molto diverse, che vanno dal rafforzamento delle garanzie difensive alla durata ragionevole dei processi, al tema dell'ordinamento penitenziario, affinché i principi costituzionali dell'effettività della pena, compresa la sua funzione rieducativa, e delle garanzie della difesa siano rispettati fino in fondo.

Elencando brevemente i punti salienti del provvedimento, vorrei ricordare l'aumento delle pene per i reati contro il patrimonio; la delega per la riforma delle intercettazioni, che mira ad assicurare un uso garantista nel segno della riservatezza del materiale intercettato; le misure per la semplificazione del processo penale, con specifico riguardo alla materia delle impugnazioni; la riforma dell'ordinamento penitenziario, con particolare attenzione alla giustizia riparatoria. Ebbene, tutte queste materie vengono ricondotte a unità nel testo oggi in esame, credendo che contenga soluzioni ragionevoli e ispirate anche al principio di proporzionalità.

Allo stesso tempo, si innova, nel senso di una maggiore responsabilizzazione e di un'esaltazione della responsabilità dell'interprete professionale e del giudice il ruolo della giurisdizione, contemporaneamente bilanciato con la tutela delle garanzie fondamentali della persona.

Vorrei anche sottolineare quello che sembra un corretto bilanciamento del rapporto tra Parlamento ed Esecutivo per quanto riguarda le deleghe. Le deleghe previste sono necessarie, perché ci troviamo di fronte a prospettive aperte e non abbiamo la possibilità di poter tradurre il tutto in una regolamentazione analitica e di dettaglio. Esse hanno, in prospettiva, una capacità di verifica ulteriore nel ritorno dei provvedimenti del Governo anche all'esame consultivo del potere legislativo. Pertanto, ci sarà ancora occasio-

ne di verificare la coerenza dei provvedimenti che l'Esecutivo riterrà di dover prendere proprio sulla base del disegno di legge oggi in esame.

Rinnovare il sistema della giustizia del nostro Paese, che soffre dei mali cronici che tutti conosciamo, significa mettere mano con severità alla riforma del codice penale e delle procedure, soprattutto per avere fattispecie penali nitide e precise, che siano anche un sostegno per lo stesso lavoro dell'interprete. Il provvedimento in discussione apre a un lavoro complessivo che riceverà un tassello ulteriore con il disegno di legge sul processo civile, attualmente all'esame della Commissione giustizia.

Oggi intendiamo mettere le basi per un profondo lavoro sull'organizzazione, sui mezzi, sulle risorse, su una corretta rielaborazione del modo di essere degli uffici e sul sostegno agli operatori. Il Parlamento avrà poi il compito e la responsabilità di verificare se le misure adottate in via legislativa saranno dell'utilità immaginata e se tutti gli attori coinvolti nella riforma dell'universo penale saranno messi nelle condizioni di operare per garantire una giustizia rapida, equilibrata ed efficace ai nostri concittadini. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il disegno di legge in esame costituisce uno dei diversi interventi attraverso i quali in questa legislatura viene affrontato dal Parlamento il tema della giustizia in un'ottica di riforma.

L'organizzazione e l'amministrazione della giustizia hanno rappresentato - e per molto aspetti continuano a rappresentare - il terreno di un aspro scontro politico che, per molto tempo, ha impedito che fossero avviate le necessarie riforme atte a garantire efficienza di un servizio fondamentale per la vita del nostro Paese: tanto più si è discusso e ci si è scontrati negli ultimi anni attorno a questo tema, tanto più si è lasciato che le sue disfunzioni più gravi diventassero mali cronici. La giustizia è divenuta in tal modo per i nostri cittadini e le nostre imprese non la sfera a cui rivolgersi per vedere garantiti diritti o dare tutela ai propri legittimi interessi, non la dimensione dove anche il più debole tra i cittadini possa trovare riparo dai soprusi del più forte, ma il simbolo di un calvario da tenere il più lontano possibile dalla propria vita, e questo nonostante il valore della professionalità e delle competenze che operano all'interno del vasto pianeta giustizia.

Di tutto ciò è stato il Paese a fare le spese. Oggi il malfunzionamento del sistema giudiziario rappresenta secondo tutti gli osservatori più avvertiti, e soprattutto secondo chi ci guarda da fuori, uno dei più grandi macigni sulla strada della crescita e non ci consente di sedere a pieno titolo tra i nostri migliori *partner* europei.

La complessità della giustizia italiana è tale da non poter essere affrontata con un unico intervento riformatore, con un'unica soluzione, con un intervento ritenuto messianico. Quello che invece abbiamo avviato in questa legislatura come maggioranza di Governo e come parlamentari è stato un percorso per tappe, che ha certamente visto lo scambio continuo e proficuo tra Governo e Parlamento. Non ci siamo trovati a esaminare unicamente atti

d'iniziativa governativa. Importanti atti d'iniziativa parlamentare hanno trovato piena legittimazione nel rapporto con il Governo e con il voto parlamentare. E ricordo - ad esempio - quelli che hanno introdotto istituti quali la messa alla prova, richiesta da anni (e mai il Parlamento aveva trovato la forza e l'energia per introdurla nel nostro sistema normativo); la cosiddetta e tanto attesa depenalizzazione che, proprio al Senato, in Commissione giustizia ha trovato spazio e legittimazione e finalmente è diventata anche un importante strumento di intervento; la particolare tenuità del fatto; la disciplina che ha riformato la custodia cautelare; interventi importanti sui reati contro la pubblica amministrazione, come la corruzione, il falso in bilancio e l'autoriciclaggio, che hanno minato e continuano a minare gravemente l'economia italiana.

Quello che ci apprestiamo a esaminare è un provvedimento complesso, ampio, che tocca una serie di istituti, principalmente processuali, ma anche di diritto sostanziale. Ricordo l'approccio culturale e tecnico che abbiamo voluto utilizzare: innanzitutto, si è introdotta una sorta di doppio binario culturale. Nel nostro Paese è possibile tenere insieme la sicurezza con le garanzie? Per molti no. Per anni abbiamo visto un conflitto tra queste due dimensioni: i sostenitori della sicurezza contro i sostenitori delle garanzie; chi prestava attenzione alle garanzie trascurava il tema della sicurezza. In questo disegno di legge, finalmente, si crea un ponte tra la dimensione della sicurezza e quella delle garanzie. E ripeto finalmente: siamo arrivati in ritardo, ma l'innovazione di questo approccio deve essere valorizzata e premiata.

Inoltre vi è stato un doppio binario di tipo tecnico, portato avanti da me e da altri parlamentari del mio Gruppo - e mi riferisco anche ad altri parlamentari di maggioranza e di opposizione e al lavoro svolto in Commissione - per avere un approccio in grado di non confondere mai i reati comuni con quelli di mafia e terrorismo. Anche questo doppio binario è entrato tra le norme. E siamo stati molto attenti, meticolosi, nell'evitare che una giusta attenzione al tema delle garanzie potesse minare il tema della sicurezza sotto il profilo, appunto, della lotta alla mafia e al terrorismo.

Alcuni esempi molto concreti voglio anticipare in cui il doppio binario (culturale e tecnico-giuridico) ha trovato piena legittimazione: mi riferisco all'articolo 18 del disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare, il quale modifica la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione. E faccio riferimento, in particolare, a questa disciplina, che è stata molto discussa e alla quale noi riteniamo si debba prestare molta attenzione: «In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis*. Nel caso di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di - ben -quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera *a*), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma,

il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello».

Come vedete, anche qui il principio del doppio binario ha trovato piena legittimazione: c'è una differenza di trattamento per reati comuni e per reati di mafia e di terrorismo. È chiaro che anche il vincolo dei tre mesi per i reati comuni può creare qualche difficoltà. È, quindi, necessario che il Ministero della giustizia - e per questo mi rivolgo al Ministro - si organizzi in modo tale, come si sta facendo in questi mesi, da razionalizzare, potenziare e migliorare la capacità organizzativa delle procure, la capacità di dare una risposta in termini di organico e di personale amministrativo, per evitare che si possano creare disfunzioni all'interno del nostro Paese per i reati comuni. E ciò è tanto vero che degli emendamenti - io stesso ne ho presentato uno - spostano il termine da tre a sei mesi; ma per i reati di mafia e terrorismo non c'è questo pericolo.

Mi soffermo su un altro punto delicato, che ha fatto molto discutere, su cui è stata prestata una particolare attenzione e si è svolta una lunga discussione all'interno della Commissione giustizia, che dà conto del doppio binario tecnico-giuridico, che è stato - come sapete tutti - pensato e ideato da Falcone e che oggi è una realtà viva all'interno del nostro codice. L'articolo 36 del nostro disegno di legge reca «Principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario». Anche questa è una riforma molto attesa; è una delega importante che offriamo al Governo, su cui il Parlamento vigilerà ed è tenuto a dare dei pareri. Seguiremo con molta attenzione questo punto di portata innovativa, atteso da tanti e tanti anni e richiestoci dalla società civile, dagli operatori del mondo del volontariato e dell'associazionismo e dagli osservatori europei e internazionali sul pianeta carcere.

Ricordo a tutti i nostri colleghi che noi, fino a qualche mese fa, avevamo il problema del sovraffollamento, il male principale che attanagliava il pianeta carcere. Io debbo qui ringraziare il Ministro e il Governo, ma debbo dire anche che un contributo importante l'ha offerto il Parlamento, in particolare proprio il Senato, per fare in modo che il nostro Paese non fosse più attanagliato da questo problema. E la riforma adesso è arrivata. Non abbiamo più il tema del sovraffollamento. La riforma trova spazio e lo trova secondo il criterio del doppio binario.

Innanzitutto, proprio al primo comma dell'articolo 36 si presenta bene il doppio binario e si dichiara in modo chiaro, netto e preciso: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354,» - il famoso 41-*bis*, sottolineo io - «e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 34, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi». Il messaggio che viene lanciato è il seguente: mafiosi e terroristi sottoposti al 41-*bis* non pensate che si possano aprire per voi spazi di diversa natura oltre a quello di un trattamento rigoroso, naturalmente ben garantito sul piano dei diritti umani, ma che non vi darà la possibilità di utilizzare quella dilatazione del trattamento individualizzato e personalizzato, perché, diversamente, faremmo un errore clamoroso, di cui, sulla pelle di tante vittime e sulla storia del nostro Paese, abbiamo imparato a tener conto.

Il punto *b)* della delega, importante, parla di: «revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative,» - le importanti, sottolineo, misure alternative - «sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo» - ecco qui il doppio binario - «che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare» - aggiungo a scanso di equivoci - «per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale». Doppio binario c'era e doppio binario rimane; questo punto non viene scansato.

Un altro punto della delega, il punto *e)*, è anch'esso molto delicato e importante, ha fatto ampiamente discutere in Commissione, e viene trattato con molta attenzione in base al principio del doppio binario. Recita il punto *e)*: «eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari» - ecco qui la garanzia del doppio binario - «in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato». In sostanza, si vuole fare un salto di qualità, che già la senatrice Ginetti nel suo intervento ha ben spiegato.

Non si tratta qui di massificare l'intervento. Non si tratta di pensare che tutti i tipi di detenuti siano messi nella stessa condizione. Bisogna puntare a un trattamento sempre più individualizzato e differenziato, che deve però tener conto del tipo di reato commesso. Noi sappiamo che, per i reati di mafia e terrorismo, la caratteristica aggregativa, anche all'interno del carcere, è la filiazione; per quanto riguarda i reati di mafia, si tratta della dilatazione del controllo del territorio e della gerarchizzazione del potere anche all'interno delle carceri.

Per questo si è voluto inserire il principio del doppio binario, che ci consente di non commettere errori e strafalcioni, e quindi, per quanto riguarda il terrorismo, di contrastare i fenomeni di radicalizzazione che spesso si verificano all'interno delle carceri, e, per quanto concerne le mafie, di evitare che si possano ancora trasmettere verso l'esterno il potere dei *boss* e le loro decisioni, che possono toccare sfere anche molto delicate, come quelle attinenti agli omicidi, agli appalti, al voto di scambio, alla corruzione e a tutte le attività che di solito la mafia esercita anche dall'interno delle carceri.

Nel testo poi è contenuta una norma di chiusura riguardante i benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, ovvero una categoria molto delicata e importante, che sono i vari *boss* di primo piano, i cosiddetti capi delle varie organizzazioni mafiose. Anche in questo caso si dice che occorre intervenire, salvo però i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificamente individuati e, comunque, nei casi di condanna per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale. Come vedete, nel testo si pone una particolare attenzione nell'evitare che si possa utilizzare l'apertura che è necessario fare nel mondo delle carceri, la sua modernizzazione e il rispetto dei principi trattamentale e rieducativo, previsti dalla nostra Carta costituzionale, come un cavallo di Troia per concedere benefici non dovuti a chi è ristretto per motivi di mafia e terrorismo. E questa è la chiara volontà del legislatore, dei relatori e di tutti i membri della Commissione giustizia e del

Governo ed è bene ribadirlo in questa Assemblea parlamentare. In ogni caso, il dato letterale del testo è abbastanza chiaro e ben preciso.

Lo stesso si è voluto fare anche per quanto concerne l'altro punto molto delicato, su cui abbiamo ampiamente discusso, che riguarda le intercettazioni. Anche a tal proposito si è discusso, si è polemizzato, sono stati svolti interventi e si è detto che esistono delle falle. Intanto dico in modo molto chiaro e netto, senza temere di essere smentito, che non si è fatta una scelta volta a limitare l'utilizzo delle intercettazioni. Questo punto non è stato ritenuto meritevole di cambiamento da parte del legislatore. Quindi, nessuno può pensare che nel nostro Paese, attanagliato da problemi gravi, come la corruzione e i reati di mafia e terrorismo, ci sia una benché minima limitazione all'uso corretto, disciplinato, controllato e garantito di questo importante strumento di indagine, che naturalmente non può essere sostituito. E un altro intervento è stato svolto dal legislatore, in sintonia con l'esperienza maturata dalle migliori procure. E ciò è tanto vero che, nella fase delle audizioni in Commissione giustizia, sono stati chiamati i rappresentanti di tutte le principali procure che avevano emesso le famose circolari, che disciplinavano semplicemente l'uso delle intercettazioni, per evitare che una pubblicazione impropria potesse ledere il diritto alla *privacy* dei cittadini. Quindi, la delega che proponiamo al Governo si muove all'interno di un solco ben preciso che non limita l'uso delle intercettazioni, ma recepisce, sul piano normativo, ciò che già le migliori e più impegnate procure - e via via tutte le procure italiane - hanno stabilito autonomamente, con circolari interne.

Il principio del doppio binario ha trovato piena cittadinanza anche per ciò che riguarda quel metodo invasivo di captazione, molto discusso e naturalmente da verificare in un sistema democratico, che è rappresentato dai cosiddetti *trojan*. Anche su questo sistema, molto invasivo, si è svolta una discussione all'interno della Commissione giustizia e si è utilizzato il principio del doppio binario, seguendo le indicazioni emerse recentemente in giurisprudenza. Si è infatti deciso che tale sistema possa essere utilizzato non per i reati comuni, ma solo ed esclusivamente per i reati di mafia e terrorismo. Si tratta di una scelta importante, che evita che questo strumento realmente invasivo - lo sottolineo - possa sfuggire a un controllo democratico, diventando lesivo della tutela della *privacy* e delle relazioni umane anche di soggetti esterni a quelli indicati come oggetto dell'indagine, e possa diventare strumento improprio di ricatto, anche da parte di un sistema di potere, che nel nostro Paese è spesso sfuggito ai controlli democratici. E, quindi, si è scelto anche qui di seguire un doppio binario.

Colleghi, penso che debba essere apprezzato il lavoro compiuto e la discussione in quest'Aula potrà arricchire l'attività che stiamo portando avanti. Ricordo - faccio un passo indietro e torno ai primi articoli del provvedimento - che sono state fatte alcune scelte molto importanti: mi riferisco, ad esempio, alla necessità di garantire risposte alla domanda di sicurezza contro i reati predatori (mi riferisco ai furti e alle rapine). Anche a tal riguardo si è fatta una scelta di intervento molto seria e qualificata. Sono stati, quindi, elevati i minimi di pena per impedire che la domanda di sicurezza nel nostro Paese possa diventare solo oggetto di convegni o studi, dove ci si straccia le vesti, si dichiara tutti che è necessario intervenire e dove spesso si

fa a gara a chi ritiene che bisogna essere molto vigorosi contro questo tipo di reato, per poi lasciare le cose come stanno.

Il Governo e il Parlamento, invece, hanno deciso in modo molto equilibrato e serio di intervenire, senza strafalcioni, tenendo in piedi quella proporzionalità che la nostra Costituzione ci chiede quando si deve intervenire in tema di pene. E i relatori hanno presentato un emendamento che va in questa direzione, aumentandole anche per quanto riguarda i reati gravissimi di estorsione, per fare in modo che la proporzionalità possa rimanere in piedi ed essere quindi sistemica.

Si è voluto intervenire anche sull'articolo 416-*ter*. Quest'Aula è stata più volte infiammata e ha discusso molto intorno al tipo di reato in esso previsto: è stato modificato, è stata allargata la portata della condotta, ma in realtà esisteva un limite che riguardava la durata della pena. Ebbene, si è deciso - e il Senato ha apprezzato la volontà della Camera - di aumentare la reclusione da sei a dodici anni.

Voi sapete che intorno alla questione si è svolto un ampio dibattito, e ho notato, nel *pourparler* con alcuni senatori, la preoccupazione nei confronti dell'aumento di pena, che era necessario, per la proporzione con l'articolo 416-*bis*, anche al fine di evitare di pensare che il reato di scambio politico-mafioso sia addirittura meno disdicevole e importante nella gerarchia delle attenzioni del legislatore del 416-*bis* semplice. Ma attenzione: l'aumento non ha modificato l'uso delle intercettazioni, perché tale uso è stato sempre possibile sin dal 1992 quando il 416-*ter* è entrato all'interno del nostro sistema. Così era, così rimane e così sarà: l'uso delle intercettazioni è legittimo e l'aumento della pena non ha spostato il suo utilizzo, non rileva intorno a tale utilizzo che permane e resta importante, perché nel momento sorgivo della democrazia non devono esserci interferenze di tipo mafioso. La libertà del voto deve essere assolutamente garantita e, quindi, il legislatore fa bene a fare una scelta rigorosa per impedire che ci possa essere, appunto, un'interferenza da parte delle organizzazioni mafiose.

Ma sono stati fatti interventi innovativi di grande coraggio anche intorno al processo, che in Italia è stato oggetto di innovazioni, spostandosi sul piano accusatorio, ma mantenendo alcuni residui del modello inquisitorio, per cui la durata ragionevole del processo non è riuscita più a trovare piena cittadinanza. C'è stata una rivisitazione di tutte le fasi processuali e si è riusciti a trovare quelle soluzioni che sono in grado, anche qui, di tenere in piedi quel doppio binario culturale di cui parlavo prima: più garanzie e allo stesso tempo più sicurezza per i cittadini ad avere processi veloci, ben fatti e ben strutturati. Occorre evitare lo sconcio che il nostro Paese ha vissuto per molto tempo di processi che durano tantissimi anni fino al punto che, la prescrizione - viene trattata e bene - possa essere usata strumentalmente da una parte e dall'altra: da una parte, per impedire lo svolgimento dei processi; dall'altra, per lasciare aperte vicende riguardanti alcuni cittadini in sospeso per tanti anni fino; e ciò ha messo in discussione l'autorevolezza e la forza di una democrazia, incapace di decidere velocemente e stabilire se una persona è realmente innocente o colpevole.

Quindi, cari colleghi, penso che il lavoro compiuto possa essere giudicato buono e ritenuto un passo avanti innegabile. Discuteremo al riguardo

e avremo modo di confrontarci, ma deve essere riconosciuto che il Parlamento, in sintonia con il Governo, sta compiendo una cosa degna di un Paese che finalmente ha il coraggio di affrontare l'argomento, ossia riformare il sistema giustizia e fare dei passi avanti realmente innovativi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signora Presidente, per dovere di correttezza e verità credo si debba riconoscere una cosa: il Movimento 5 Stelle aveva ragione. Quando ha fatto la battaglia sull'articolo 416-*ter* e ha detto in tutti i modi in quest'Assemblea e alla Camera che era una norma sbagliata, aveva ragione.

Cari colleghi, l'atto in discussione in questo momento sancisce proprio questo: abbassare la pena del 41 per cento per il voto di scambio politico-mafioso era un atto sbagliato, e qualcuno fuori da queste Aule direbbe abominevole. Ci sono voluti due anni per riconoscerlo e i danni compiuti non sono riparabili, perché l'abbassamento della pena - il regalo che è stato fatto a chi si accorda con la mafia per avere i voti - rimane malgrado l'aumento che oggi si propone. Inoltre, tutte le procure antimafia sentite nella Commissione bicamerale antimafia hanno sollevato anche un altro problema: non c'era solo la questione dell'abbassamento della pena, ma esisteva anche quella dell'introduzione di un ulteriore elemento che rendeva impossibile perseguire il reato. E questo, pervicacemente, non lo si è voluto affrontare e, quindi, cosa si fa? Si usa lo specchietto per le allodole: dopo aver regalato lo sconto di pena a tutti quelli che ne usufruiranno - e saranno tanti - adesso si dà il contentino aumentando la pena e lasciando inalterate la formulazione del reato e la richiesta del metodo mafioso, che rendono impossibile il suo perseguimento. Ce lo hanno detto i pm e la Cassazione. Se la Cassazione dice che il nuovo articolo 416-*ter*, voluto dal Governo Renzi, è norma più favorevole al reo, vuol dire che in queste Aule si è realizzata una vergogna, una macchia che resterà negli anni a venire su questo Governo e la sua maggioranza. A questo non si è posto rimedio nemmeno con questa norma.

Veniamo ora al disegno di legge delega. *(Il ministro Orlando si avvia verso l'uscita dell'emiciclo)*. Signor Ministro, non vada via perché questo è il punto fondamentale. Norme penali e di procedura penale vanno discusse in Parlamento davanti ai cittadini italiani e non nel chiuso del Ministero, dove non si sa chi prepara una legge - è incerta la paternità - e poi si nega di averla scritta. E abbiamo assistito a simili episodi con le leggi deleghe. Signor Ministro, cose così importanti che attengono alla libertà dei cittadini vanno discusse in questa sede davanti a tutti, assumendosi prendendosi la responsabilità delle scelte che si fanno. E qua si stanno compiendo scelte importanti, perché con questa legge delega si va a toccare il regime carcerario, il doppio binario che era stato voluto per la mafia e che questa legge delega pasticciata mette a rischio.

È vero che lo salva per i condannati all'ergastolo per mafia, ma apre la porta a possibili interpretazioni che non vorremmo vedere, perché non vogliamo assistere a un regime carcerario differente per i condannati per mafia. Non vogliamo veder fare questo regalo alle mafie. Quando in quest'Assemblea si dice che non c'è un limite alle intercettazioni, si mente; e si mente sapendo di mentire. Cari colleghi, il limite è scritto nella norma contenuta nell'articolo 35, lettera *e),* punto 3, e immaginate come sono scritte queste norme. Stiamo parlando del più potente strumento di indagine in questo momento a disposizione delle procure, che può essere attivato soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Ebbene, esclusi i reati di mafia e terrorismo, per attivare le indagini in via informatica ci vuole la flagranza di reato, ovverosia non potrà mai essere attivata, perché non vi sarà la certezza della flagranza del reato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è ciò a cui puntavate e che si voleva ottenere: legare le mani alle procure.

Ma non basta: abbiamo riempito le procure di atti burocratici e chiusure entro tre mesi delle indagini dopo la scadenza dei termini, che è un percorso alla rovescia rispetto a quanto si richiedeva nel nostro Paese. E mi ritorna in mente un testo degli studi universitari - il famoso saggio di Santi Romano - che parlava dei destinatari delle norme giuridiche. Chi sono i destinatari di queste norme? Per chi sono scritte queste norme? Sono scritte per i cittadini di questo Paese? Sono scritte per i cittadini perbene di questo Paese, che ogni giorno si confrontano con il cancro della corruzione, che è la malattia dell'Italia? O sono scritte per altri? Non è questo che si chiedeva. Non è questo ciò che i cittadini ci chiedono fuori da queste Aule. I cittadini ci chiedono una giustizia più semplice e voi avete aggravato le procedure delle procure, creando percorsi a ostacoli su percorsi a ostacoli. Ci chiedono norme efficaci e voi cosa fate? Legate le mani alle procure, togliendo loro uno degli strumenti più efficaci nella lotta alla corruzione.

Se poi il sospetto è di voler favorire chi compie siffatti atti - sì, proprio questo - chi può negare, di fronte a una tale evidenza, fuori da queste Aule, a chi sospetta che sia questo il vero scopo di dette norme? Ossia favorire coloro che compiono atti di corruzione, i quali non potranno essere indagati dalle procure con gli strumenti finora più efficaci messi in campo. Colleghi, queste sono norme vergognose che non dovrebbero esistere in un Paese civile.

Addirittura, ci sono programmi informatici pubblicati e autorizzati dal Ministero con un atto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Mi riferisco a un programma informatico di indagine. In questo modo, chi ne avrà bisogno si comprerà subito la contromisura, essendo programmi informatici, alimentando in tal modo il *business* e gli affari degli spioni e controspioni, come se in questo Paese il problema è che le procure ricattano qualcuno. Ma come si permette un collega di dire in quest'Aula che, attraverso le indagini della magistratura, si ricatta qualcuno? Se qua c'è qualcuno che ricatta altri, si tratta dei corrotti che hanno accesso alle strutture marce dello Stato, ad apparati che fanno indagini e a intercettazioni senza avere l'autorizzazione della magistratura, che servono non a portare a processo, ma a definire maggioranze. Con queste norme non abbiamo l'armamentario necessario per affrontare siffatte malattie. Ripeto: non lo abbiamo.

Questa norma è uno scandalo; è uno scandalo questa norma! E non venite a dire che serve per combattere la delinquenza diffusa, che è stata invece favorita dai vostri atti. Dopo ben tre decreti svuotacarceri vi siete accorti che in questo Paese l'arroganza dei delinquenti, anche quelli comuni, anche i più spiccioli, anche di quelli di strada, è arrivata alle stelle.

Un giorno dopo l'altro assistiamo ad atti sempre più gravi… *(Commenti dal Gruppo PD).* Non scuotete la testa, cari colleghi! Ieri notte, nella mia provincia, a Giarre, hanno sparato a un carabiniere in casa sua, mentre era con la sua famiglia. E il giorno prima nel centro della Sicilia, a Barrafranca, hanno sparato colpi di fucile contro la casa di un altro carabiniere. Qui la criminalità rialza la testa perché sa che può godere di ampi margini di impunità, i margini che voi avete garantito con i vostri svuotacarceri, che hanno liberato 28.000 condannati; 28.000 condannati, che stanno facendo banchetto a dispetto dei poveri cittadini del nostro Paese, delle persone perbene. Sono impuniti! E voi ora cosa fate? Alzate le pene per cercare di rimettere in galera quei 28.000 che avete liberato? *(Commenti del senatore Mirabelli).*

Questo fate. Prima create un danno e poi cercate di mettere una pezza. Questo può essere considerato il provvedimento al nostro esame: una pezza malmessa. Si vuole agire per impedire quelle indagini che portano dritti al cuore della corruzione del nostro Paese, ma senza danneggiare le indagini contro la mafia. Ebbene, sappiate che importanti studiosi del fenomeno dicono da anni che non c'è mafia senza corruzione; che ci può essere corruzione senza la mafia, ma non c'è la mafia senza corruzione. E voi cosa fate? Indebolite la lotta alla corruzione quando questa è il primo problema di questo Paese.

Qui non esiste alcun problema di *privacy*. Abbiamo svolto delle audizioni, e gli interventi del Garante per la *privacy* saranno stati cinque o sei negli ultimi anni, a confronto dei miliardi euro che ogni anno ci costa la corruzione. E qui si viene a parlare dell'esistenza di problemi di tutela della *privacy*? Ma la nostra *privacy*, quella dei deputati e dei senatori dell'opposizione, è messa a rischio dalle indagini illegali e non da quelle della procura, perché noi dalle procure non abbiamo nulla da temere. Abbiamo da temere dai vostri apparati, quelli foraggiati dalla corruzione! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Mirabelli).*

Ebbene, noi voteremo contro questo provvedimento. Voteremo contro perché è un provvedimento ignobile, che non dà giustizia a questo Paese e che favorirà ancora una volta la corruzione e la mafia che su questa pasce. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscardelli. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI *(PD)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi senatori, esaminiamo un provvedimento complesso, che contiene modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,20)

(*Segue* MOSCARDELLI). La Commissione ha lavorato alacremente per arrivare all'approvazione del testo in discussione anche attraverso un confronto serrato, cercando di rappresentare le diverse sensibilità su temi controversi, oggetto di molti ed articolati interventi con giudizi diversi e a volte opposti. Gli interventi più critici si sono concentrati sul tema della prescrizione argomentando obiezioni forti rispetto alle scelte operate.

Non voglio eludere la questione, ma credo occorra ribadire e sottolineare la complessità delle norme in esame che toccano molteplici aspetti. Il provvedimento cerca di migliorare l'apparato normativo a disposizione per perseguire con maggiore efficacia alcuni reati, modificando e affinando strumenti, disciplinando le fattispecie oggetto di intervento, tenendo insieme le ragioni delle vittime dei reati e la tutela di chi è imputato. Il provvedimento è corposo e tocca molti aspetti rispetto ai quali colmiamo anche un vuoto normativo. È una risposta utile e dà il senso di un processo riformatore che va avanti e che dà il segno di una determinazione a proseguire anche rispetto alla delega sulla riforma complessiva del processo penale.

Vorrei soffermarmi e ripercorrere alcune norme significative di questo provvedimento. Come ho detto prima, vi sono stati interventi critici che hanno cercato di dare un contributo sul merito, ma tralascio gli interventi di carattere demagogico-populista, peraltro davvero sorprendenti, su questioni che attengono al cittadino e il cittadino di fronte alla legge: da questo punto di vista credo che il nostro faro e il nostro riferimento debba essere il dettato della Costituzione.

Quanto al contenuto del provvedimento, voglio citare in particolare alcune norme come l'articolo 1, che inserisce il nuovo articolo 162-*ter* del codice penale, che riguarda i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, che favorisce la riparazione del danno e la dichiarazione di estinzione del reato. C'è un evidente intento deflattivo, onde evitare che i reati di piccolo cabotaggio intasino l'attività degli uffici della procura e dei giudicanti. Si tratta di una direzione auspicata da tempo, su cui finalmente si va ad operare concretamente, perché è evidente che c'è tutta una serie di reati che ingolfano l'attività degli uffici giudiziari e contribuiscono a creare delle inefficienze della giustizia che producono danni enormi su questioni di maggiore interesse e di maggiore attenzione che dovrebbero avere, con un processo giusto e in tempi rapidi, risposte molto diverse dalle attuali.

L'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, inasprendo il quadro sanzionatorio. Già nel corso della legislatura è intervenuta una modifica che ha ampliato la gamma delle condotte ricadenti nella previsione della norma e ridotto la pena. Con questa ulteriore modifica vi è un inasprimento della sanzione con la pena della reclusione da sei a dodici anni rispetto a quella prevista attualmente da quattro a dieci anni.

L'articolo 4 interviene sui delitti di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo della pena detentiva da un anno a tre anni, oltre ad elevare la pena pecuniaria. La nuova disciplina interviene sul quadro sanzionatorio delle condotte aggravate, come pure sulle circostanze attenuanti concor-

renti con quelle aggravanti del furto di cui all'articolo 625, che non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, evitando che possa essere vanificata la credibilità della pena per queste fattispecie. Si interviene quindi su un settore molto delicato, che nei cittadini genera quella percezione di insicurezza e che vede vanificata l'azione delle Forze dell'ordine, creando sfiducia nei cittadini di fronte a reati che creano grave allarme sociale. Le difficoltà con cui gli operatori di giustizia si trovano ad operare, a causa dell'ingolfamento e dell'inefficienza del sistema giustizia, aveva determinato una condizione che aveva creato un grave *vulnus* nella fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Quindi anche qui interveniamo per colmare un vuoto.

L'articolo 6 interviene sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali della pena detentiva da tre a quattro anni nel minimo, nonché la pena pecuniaria. Anche su tale articolo valgono le precedenti considerazioni.

Vi è poi un blocco di norme che interviene sulla prescrizione (gli articoli dal 7 all'11) e che hanno costituito il cuore di tanti interventi critici in quest'Aula. Un intervento di carattere normativo riguarda l'articolo 158 del codice penale che disciplina la decorrenza del termine di prescrizione; si inserisce un ulteriore comma in tale articolo. Si stabilisce che per i reati di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale in materia di incidente probatorio, ovvero per i reati di maltrattamenti in famiglia di cui all'articolo 572 del codice penale e per i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 601 e 602 del codice penale, e per il reato di violenza sessuale e di *stalking* se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza. In questo caso la prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Con tale disposizione si è voluto dare attuazione alla Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia all'inizio di questa legislatura. Si dà pertanto una risposta a un tema che è purtroppo di grandissima attualità. Stiamo svolgendo anche in quest'Aula un'azione di sensibilizzazione, come Gruppo del PD, con una famosa staffetta per ricordare i fatti che purtroppo si susseguono e che vedono il tema della violenza sulle donne - ahimè - sempre al centro delle cronache.

L'articolo 8 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione. Si interviene con norme che fissano termini certi in tema di richiesta di autorizzazione a procedere e di deferimento della questione ad altro giudizio; in caso di ragioni di impedimento delle parti, un'ulteriore ipotesi è la richiesta di rogatorie all'estero.

Oltre a norme sempre in tema di prescrizione, vorrei citare l'articolo 12, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare il codice penale in tema di regime di procedibilità di alcuni reati e per riformare la disciplina delle misure di sicurezza personali, prevedendo, in caso di capacità ridotta, l'abolizione del doppio binario e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici e riabilitativi. Anche in questo caso, credo si colga nel segno in-

tervenendo su una materia molto sensibile, oggetto di discussione, di confronto e di attenzione su un tema molto delicato.

C'è poi anche l'importante articolo 13, che contiene la delega per la disciplina del casellario giudiziale. Molto importante, poi, è la delega per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario. Da sottolineare, ancora, il tema delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni: si dovrà garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione.

Un provvedimento, dunque - che pure ho ripercorso in maniera sintetica - che cerca di cogliere le esigenze di innovazione e di evoluzione della sensibilità del Paese e che persegue obiettivi molteplici, come colpire con maggiore efficacia alcuni reati, tutelare maggiormente le vittime di taluni delitti, migliorare l'efficienza dell'apparato normativo che disciplina il processo penale.

Sul tema controverso della prescrizione vi sono due esigenze contrapposte, entrambe meritevoli di tutela: da una parte, evitare che le inefficienze della giustizia consentano di vanificare il perseguimento di reati attraverso la prescrizione; dall'altra, evitare che le stesse inefficienze siano causa di una penalizzazione del cittadino, presunto innocente fino a sentenza definitiva, sottoposto ad un processo interminabile, senza ottenere una sentenza che possa accertare la sua innocenza o la sua colpevolezza. È vero: si può sempre rinunciare alla prescrizione, ma, con i tempi dilatati dei processi che arrivano a situazioni abnormi, paradossali, essere sottoposti a giudizio non è certo ininfluente per la vita lavorativa, professionale e familiare di un cittadino. Quindi, anche la rinuncia alla prescrizione, dopo anni in cui magari il processo è su un binario morto, non è un'opportunità che il cittadino può usare per fare valere la propria innocenza e ottenere così una sentenza che riconosca la propria condizione (o perlomeno quella che così vanta davanti alla giustizia).

Le norme che introduciamo in materia si muovono dentro questo solco segnato dalle opposte esigenze indicate, entrambe - lo ripetiamo - meritevoli di essere garantite. Tuttavia, la riforma del processo penale in delega al Governo potrà consentire una migliore tutela per il diritto del cittadino ad un processo giusto, che consenta di esplicare appieno il proprio diritto di difesa, in tempi certi, senza che la prescrizione assuma, nel bene e nel male, un ruolo così influente come quello di oggi. Infatti, finché la prescrizione sarà al centro del dibattito e sarà un istituto utilizzato per cercare di far valere l'una o l'altra delle esigenze citate, credo che saremo sempre nella condizione di una difficoltà grave e non saremo in grado di garantire un processo giusto.

Il Governo dovrà farsi carico di valutare alcuni istituti e su di essi incidere profondamente. La riforma molto forte del processo penale che ha riguardato l'introduzione della figura del gip e dell'udienza preliminare profondamente modificata. Infatti, in essa, insieme alle difficoltà di personale, mezzi, risorse, e strumenti, si annida un punto fondamentale che oggi rende insopportabile per il cittadino la lunghezza di questa fase. Mi riferisco sostanzialmente al fallimento della funzione dell'udienza preliminare, che doveva rappresentare un elemento di garanzia del giudizio, di filtro, per evitare

di andare a giudizio con ipotesi di reato non fondate su un apparato di prove sufficienti. Noi oggi ci troviamo in una condizione per la quale, alla chiusura della fase d'inchiesta, con una ipotesi di reato contestata al cittadino, prima di arrivare davanti all'udienza preliminare può passare un tempo enorme, interminabile. Nel momento in cui si fissa l'udienza preliminare, i tempi possono ulteriormente dilatarsi in maniera incredibile e, nella stragrande maggioranza dei casi (direi quasi la totalità), in realtà tale udienza diventa un passaggio burocratico e non di garanzia per il cittadino. Infatti si rinvia a giudizio nella quasi totalità della situazioni.

In tutto questo enorme lasso di tempo, già dal momento dell'avviso delle indagini, quando viene data l'informazione alla pubblica opinione, si hanno tutta una serie di passaggi: la chiusura delle indagini, la proposta di una ipotesi di contestazione di reato, l'arrivo davanti all'udienza preliminare e il rinvio a giudizio; abbiamo quindi già avuto più sentenze anticipate di condanna. Quella che poi è l'effettiva sede del processo, in cui le parti, di fronte ad un organo terzo giudicante, possono fare valere le proprie ragioni, costituisce oggi una reale garanzia per il cittadino perché, grazie a Dio, attraverso la magistratura giudicante che esercita con professionalità, competenza ed equilibrio la propria funzione, il cittadino stesso ha la possibilità di far valere le proprie ragioni. Prima di arrivare solo al primo grado di giudizio, però, trascorre un lasso di tempo incredibile. Pensare di colmare l'ingiustizia che si produce in questa lunghissima fase attraverso il ricorso all'istituto della prescrizione significherebbe aggiungere ulteriori difficoltà. Inoltre, non si può pensare di vanificare il perseguimento di reati importanti attraverso l'utilizzo di questo strumento perché vale esattamente il contrario. Anche in questo caso ritorna il tema dell'inefficienza della giustizia. Altri istituti, invece, magari hanno funzionato: la figura del gip rappresenta obiettivamente, in quella fase, un elemento di garanzia e di imparzialità tra le parti per cui non è tutto da buttare.

Comunque io credo che questo complesso di norme che noi oggi esaminiamo vada nella direzione di rendere una giustizia migliore ai cittadini e di dare l'opportunità di migliorare il nostro sistema giudiziario. Una parte fondamentale del provvedimento al nostro esame sarà comunque la delega per la riforma complessiva del processo penale. Proseguiamo oggi con questo passaggio nel processo riformatore e modernizzatore della giustizia. Naturalmente tutto questo non dovrà essere disgiunto da un deciso cambio di rotta in termini di risorse a disposizione del sistema, altrimenti le riforme rischiano di rimanere sulla carta. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancuso. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, tutti conveniamo, compresa l'opinione pubblica e la società, sulla necessità di mettere mano ad una riforma della giustizia, di aggiornarla e di adeguarla. Tutti sappiamo quanto sia difficile, soprattutto quando ci si trova in un contesto dove sono presenti sensibilità diverse, mettere d'accordo le parti politiche e trovare un punto di coesione che inevitabilmente è sempre al rialzo.

Con il provvedimento che stiamo discutendo oggi mettiamo un altro tassello importante per rispondere alla necessità di una riforma della macchina della giustizia nel nostro Paese. Tale riforma rappresenta una delle sfide più impegnative per questo Governo, per questa maggioranza e per il Paese intero.

Sappiamo bene come una serie di malfunzionamenti che riguardano proprio la macchina della giustizia siano profondamente connessi con una serie di malfunzionamenti del sistema Paese e del sistema Italia, che non riguardano soltanto il tema della maggiore tutela dei diritti dei cittadini ma lo stesso funzionamento del nostro sistema sociale. Riguardano la capacità dell'Italia di essere attrattiva rispetto, ad esempio, agli investimenti internazionali; di essere un Paese che funzioni superando quell'ampia serie di mali che, dalla corruzione alla più generale mancanza di regole, alla incapacità di vedere nel sistema giudiziario un effettivo luogo di tutela dei diritti della persona, mette in crisi o rappresenta un limite importante rispetto al fatto che l'Italia sia un Paese considerato affidabile secondo criteri nuovi, moderni, aggiornati, esigenti, e quindi uno Stato di diritto in piena regola.

Il disegno di legge che stiamo esaminando è corposo e complesso perché tale è la materia oggetto di esame e profonda è l'opera di riforma che si vuole approvare. Ci sarebbe da discutere per mesi, data l'estensione e l'importanza delle modifiche che si vogliono apportare all'ordinamento penale, ma vorrei ripercorrere brevemente i punti imprescindibili del provvedimento. Nei 40 articoli troviamo norme relative all'estinzione del reato per condotte riparatorie, la riforma della prescrizione, l'inasprimento delle sanzioni per reati gravi e odiosi come lo scambio elettorale politico-mafioso, il furto e la rapina; inoltre vengono dettate norme di semplificazione del processo penale e vengono assegnate deleghe al Governo per il riordino della delicatissima materia delle intercettazioni e per l'altrettanto fondamentale riforma dell'ordinamento penitenziario, ispirando le modifiche al tema della giustizia riparatoria. Infine, non viene trascurato neppure il capitolo della semplificazione delle procedure in materia penale, cui è dedicato il Titolo II del disegno di legge.

Si è poi presa la decisione di sospendere di un anno e sei mesi il decorso della prescrizione dopo il primo grado e di altrettanto dopo l'appello. A questo proposito, grazie al lavoro della Commissione, in Senato si è adottata una modifica importante del testo che ci è arrivato dalla Camera, riducendo da due anni a un anno e sei mesi questo tempo; inoltre, sono state apportate altre modifiche che hanno reso necessaria la profusione di un notevole impegno da parte della Commissione giustizia del Senato rispetto al testo approvato dalla Camera che onestamente, anche da parte nostra, non era certamente gradito nella sua interezza.

Pertanto, sul tema della prescrizione, dopo l'appello si soddisfa l'esigenza processuale di disporre di termini più lunghi per il giudizio e nel contempo si mantiene la natura garantista dell'istituto. In sintesi, il regime della prescrizione è rimasto di stampo liberale, equilibrato, come previsto dal codice del 1930, seppur con questi correttivi che determinano l'allungamento dei termini (aggiornamenti dovuti rispetto al proliferare di questi reati nella nostra epoca, che è diversa rispetto a quella in cui sono state concepite que-

ste norme) per le fasi d'impugnazione sia in appello che in Cassazione, garantendo in ogni caso l'esaustivo rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Sul fronte del procedimento penale vorrei ricordare particolarmente la disposizione che impone termini certi per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con il coinvolgimento del procuratore generale presso la corte d'appello. Quest'ultimo dovrà anche vigilare sull'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, con eventuale illecito disciplinare in caso di violazione delle stesse.

Per quanto riguarda la delega sulle intercettazioni, vorrei sottolineare il rilievo attribuito al principio della garanzia della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche intercettate, in conformità con l'articolo 15 della Costituzione; un articolo che, in verità, negli ultimi tempi è stato regolarmente violato, con le difficoltà conseguenti a trovare i responsabili di tali violazioni perché non si faceva un'operazione preventiva sulla verifica delle intercettazioni, per capire quali potessero essere utili per gli atti processuali. Si è introdotta, quindi, una garanzia di riservatezza, che finalmente mette fine a tutta una serie di episodi che sono assolutamente collaterali e poco c'entrano con gli atti processuali, che riguardano più la vita privata degli indagati o che si riducono, a volte, a fenomeni mediatici di *gossip*. Questo sicuramente non rende un favore alla giustizia e ai contenuti del processo stesso.

Da questo punto di vista, sembra assolutamente positiva l'attenzione alla tutela delle intercettazioni a carico delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, anche rispetto alle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini della giustizia penale. Sarà punito, finalmente, anche chi diffonderà intercettazioni illegali per danneggiare la reputazione altrui.

Infine, la Commissione ha avuto il merito di dettare criteri direttivi precisi e puntuali relativi alle intercettazioni con i captatori informatici, il cosiddetto virus *trojan*, che è stato utilizzato fino a questo momento dagli investigatori senza regole precise, mettendo chiaramente in discussione e a dura prova anche il diritto alla *privacy* di ogni cittadino.

Di primario rilievo appaiono anche alcuni profili della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Mi riferisco all'accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, di cui si intende facilitare l'utilizzabilità. È questa una importantissima delega al Governo; è qui presente il nostro Sottosegretario con delega al sistema penitenziario, che non può che essere soddisfatto della delega che ci apprestiamo a conferire al Governo per restituire soprattutto dignità e regole al sistema, che, pur dovendo comunque essere punitivo, deve soprattutto guardare alla fase riabilitativa di chi sconta una pena. Mi riferisco, quindi, all'individuazione di attività di giustizia riparativa e all'incremento e alla valorizzazione delle opportunità di lavoro e di volontariato per i detenuti, tutti intesi come momenti qualificanti per il percorso di recupero sociale degli stessi.

Molto positivo è anche il rilievo attribuito alle esigenze educative dei detenuti minorenni e agli specifici interventi in favore delle donne recluse e delle detenute madri.

Il lavoro in Commissione è stato intenso e non si può negare che vi siano stati momenti di vivo confronto tra le varie anime politiche della maggioranza e delle opposizioni. La discussione, però, ha sempre rappresentato l'occasione per raggiungere un punto d'intesa più alto rispetto alle posizioni di partenza, trovando soluzioni condivise, che non intaccavano l'efficacia delle misure immaginate.

Credo, quindi, signor Presidente, che questa esposizione abbia dato contezza della complessità di questo provvedimento, ma anche della volontà precisa di riformare delle parti del nostro ordinamento che sono assolutamente importanti e decisive per dare efficacia reale allo stesso e soprattutto per garantire la possibilità di agire attraverso il processo, in modo tale da dare certezza alle pene e, soprattutto, in tempi ragionevoli. A questo proposito, signora sottosegretaria Chiavaroli, questo non ci esime dal dover necessariamente provvedere a dare le dotazioni strutturali agli uffici giudiziari, perché si possano portare avanti più velocemente e in maniera più efficace i processi. A parte i problemi della prescrizione, che sono problemi di altra natura, quando la giustizia in un Paese civile funziona e riesce a dare delle sentenze in tempi brevi, questa è anche una spia dell'efficienza stessa del sistema. Ma questo non si può fare se non diamo alle procure, ai tribunali e agli uffici giudiziari le strutture e gli uomini adeguati per poter funzionare.

C'è quindi la volontà precisa di andare a riformare queste parti del nostro ordinamento, che sono assolutamente importanti e decisive per dare efficacia reale allo stesso e soprattutto per garantire la possibilità di agire, attraverso il processo, in modo tale da dare certezza alle pene, ma anche una reale possibilità di recupero e di riabilitazione attraverso il sistema carcerario.

L'insieme di tutti i provvedimenti raccolti all'interno del disegno di legge che stiamo discutendo oggi in Assemblea credo rappresenti un fatto veramente significativo. Poi sicuramente la discussione in Assemblea metterà a fuoco alcuni elementi che meritano un ulteriore approfondimento e probabilmente portano con sé la necessità di svolgere riflessioni ulteriori, insieme al Governo. Credo tuttavia che la completezza di questo provvedimento rappresenti un punto di riferimento all'interno di questa legislatura e che, anche per il futuro del nostro Paese, questa riforma contribuirà a dare competitività al Paese e certezze ai cittadini, indipendentemente dal ruolo che ricoprono nel momento in cui sono sottoposti ad un procedimento giudiziario. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del senatore Zanda).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Maggio. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(CoR)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo discutendo oggi in quest'Aula - se la maggioranza consentirà che la fisiologica discussione su un testo alquanto complesso avvenga - è senza ombra di dubbio un provvedimento assai articolato, che tocca molti dei punti nevralgici della giustizia penale: si va dalle modifiche al codice penale a quelle al codice di procedura penale, sino ad arrivare alle riforme dell'ordinamento penitenziario, inciden-

do su materie quali la prescrizione dei reati (tema che è stato per mesi all'ordine del giorno su tutti i *media*), ovvero (altro tema caldo) la delega per la riforma delle intercettazioni. Si sarebbe indotti a pensare che si sia finalmente posto rimedio all'endemica condizione di inefficienza, quasi di decozione, del sistema della giustizia penale.

Ma così non è; basti pensare alla famigerata riforma dell'istituto della prescrizione. I faticosi lavori svoltisi in Commissione ci hanno consegnato un testo per alcuni aspetti incostituzionale, ma soprattutto lesivo del fondamentale diritto dei cittadini ad ottenere giustizia; un testo sul quale non posso esimermi dall'esprimere gravi perplessità. Molti sono gli aspetti di criticità che si possono evidenziare e che forniscono la cifra di superficialità ed approssimazione dell'intervento normativo che la maggioranza vuole spacciare come la svolta risolutiva.

Vorrei tuttavia soffermarmi soltanto su alcuni aspetti che ritengo di particolare rilevanza, non solo giuridica, ma per le ricadute in termini di effettiva tutela dei diritti dei cittadino. Penso, ad esempio, all'emendamento dei relatori che ha reintrodotto la cessazione dell'operatività della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Questo significa che tale sentenza segna il limite massimo di operatività dell'istituto: in altre parole, dopo la sentenza di primo grado il processo penale può, in astratto, durare all'infinito.

Questa previsione, oltre a violare il principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, non tiene in alcuna considerazione un dato fondamentale e univoco delle statistiche giudiziarie, in base al quale è la fase delle indagini preliminari quella in cui matura circa il 70 per cento delle prescrizioni. Di questo, però, la maggioranza non ha tenuto alcun conto. Tra l'altro, la cessazione dell'operatività della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, per quello che mi pare d'intendere, mal si concilia con le disposizioni successive, che ne prevedono la sospensione al deposito della motivazione della sentenza di primo grado e, quindi, al deposito di quella di appello. In buona sostanza: se la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di primo grado, che senso ha prevederne la sospensione nelle fasi successive?

Così concepito, l'istituto della prescrizione viola altresì il fondamentale principio della presunzione di innocenza e il diritto della collettività a conoscere, entro il più breve tempo possibile, se un imputato sia colpevole o innocente. Continuo a ritenere essenziale, al contrario, che i processi si concludano innanzitutto in tempi brevi e comunque con una sentenza, che sia di assoluzione o di condanna, che riconosca l'innocenza di colui che sia stato ingiustamente accusato, ovvero la colpevolezza di chi sia stato ritenuto responsabile. Non c'è bisogno che sottolinei che per ciascun cittadino la pena più grave è connaturata alle conseguenze personali, familiari, sociali ed economiche conseguenti alla pendenza di interminabili processi penali. Un siffatto sistema frustra non solo i diritti delle persone sottoposte a procedimento penale nella qualità di indagato o imputato, ma anche quelli delle parti offese, peraltro grandi assenti nelle considerazioni della maggioranza, che si autopromuove riformatrice. La parte offesa, come un convitato di pietra,

subisce le conseguenze negative di un intervento legislativo farraginoso e contraddittorio.

Siamo alle solite, insomma. Il malaffare dilaga, sale nell'opinione pubblica la sete di giustizia e il legislatore che fa? Abdica alla sua funzione, risponde di pancia, giusto ad offrire pannicelli caldi al popolo bue e lascia ancora una volta margine di discrezionalità all'operato della magistratura, se vogliamo addirittura amplificandolo. Mai un intervento di ampio respiro: si agisce sempre in emergenza e in affanno. Ormai non rispondiamo più alle esigenze di giustizia, ma agli *spot* pubblicitari e diamo spettacolo con risse verbali interminabili, che ossessivamente dividono garantisti da forcaioli. Da queste risse il legislatore dovrebbe essere estraneo, altero nella sua funzione e invece ci si cala e ci si imbeve. Il risultato sono questi provvedimenti tampone, che spesso si sommano, di anno in anno, sulla stessa materia e finiscono per mortificare risultato e funzione. Lo dico alla maggioranza e mi appello alla sensibilità giuridica del presidente della Commissione giustizia, senatore D'Ascola: non sono e non possono essere questi né il metodo né la strada. Meglio fermarsi. L'ho già detto in quest'Aula: smettiamo di legiferare, sarebbe molto meglio. Proviamo a vedere, cioè, se cinquecento anni di storia giuridica possono rendere ancora attuale quel Guicciardini del «manco male le sentenze de' turchi», che venivano date a caso e, per il fatto che erano date al buio, accadeva che almeno la metà di esse potesse essere giusta.

Un altro aspetto che mi preme evidenziare è quello relativo alla famigerata norma che dispone il raddoppio dei termini di prescrizione per un'*élite* di reati: i reati di corruzione e i reati satellite, considerati gli aumenti di pena introdotti dalla legge n. 124 del 30 maggio 2015, diventano di fatto imprescrittibili. La motivazione addotta a sostegno di tale raddoppio viene indicata nella particolare complessità degli accertamenti necessari alle indagini. Tale complessità, con buona pace del principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, non viene riconosciuta ad altri reati, parimenti gravi e di difficile accertamento, comunque compiuti in danno della pubblica amministrazione. Voglio fare un altro esempio di come la maggioranza si sia ben adoperata per far fronte a problematiche gravi, che incidono pesantemente sulle sorti della vita dei cittadini, di fatto proponendo soluzioni discriminatorie, prive di significato, offensive di un sano buon senso, prima ancora che del pur fondamentale principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, che ho più volte invocato. E mi riferisco alla scelta di inserire la prescrizione processuale, in luogo di quella sostanziale, per il solo omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, che gode, in tal modo, di un regime incomprensibilmente differenziato rispetto alle altre ipotesi di omicidio colposo, per le quali continua a valere la prescrizione sostanziale.

Uguale trattamento hanno subito alcuni reati ambientali, anche per i quali è stata introdotta la prescrizione processuale. In particolare, mi riferisco ai reati di «morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale», di «disastro ambientale» e «delitti colposi contro l'ambiente».

Ora, se è evidente che la *ratio* dell'introduzione di tale disposizione nasce dalla volontà di tutelare situazioni in cui l'evento - di danno o di pericolo - si verifichi a distanza dalla consumazione della fattispecie di reato, è altrettanto vero che, così come proposta, la norma si pone ancora una volta in contrasto con il principio di ragionevolezza a causa dell'arbitraria esclusione di altre fattispecie analoghe a quelle di cui ho detto in precedenza.

Superficialità, disattenzione; potrei proseguire ancora a lungo nell'elenco delle distrazioni della maggioranza, ma i tempi mi impongono di limitare questo mio intervento a quanto sin qui esposto, nella speranza che la maggioranza, in un reale dibattito democratico, scevro da preconcetti e logiche di appartenenza, tenga conto delle proposte emendative che, a nome del mio Gruppo, ho presentato.

Tra le tante, mi preme evidenziare quegli emendamenti volti a mettere un freno all'illimitata durata delle indagini, attuata tramite il sistema delle proroghe ed il carattere dilatorio del termine di chiusura delle indagini preliminari. La proposta dei Conservatori e Riformisti interviene proprio sulla questa fase, la più critica del procedimento penale, fase in cui i diritti costituzionalmente protetti del cittadino subiscono la più grave compressione.

Lo abbiamo fatto tramite l'introduzione del carattere della perentorietà del termine di conclusione delle indagini e la conseguente sanzione dell'archiviazione di ufficio da parte del gip o su istanza della parte ogni qualvolta la procura agisca fuori dai termini perentori così imposti.

Questo ritengo sia avere rispetto dei diritti dei cittadini, questo ritengo sia il rispetto del principio e sul rispetto dei principi - permettetemi - non ci possono essere né deroghe né cedimenti.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Anitori. Ne ha facoltà.

ANITORI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei brevemente ripercorrere le vicende che hanno portato alla formazione del disegno di legge oggi in discussione.

La Commissione giustizia del Senato ha avviato l'esame del provvedimento sulla prescrizione, già approvato dalla Camera il 24 marzo 2015 secondo modalità diverse da quelle individuate dal Consiglio dei ministri, nelle sedute del 9 aprile e del 15 aprile 2015. Nella seduta del 3 giugno 2015 è stato adottato come testo base l'Atto Senato 1844 e la discussione sugli emendamenti si è svolta il successivo 23 giugno.

Il 28 aprile di quest'anno la Commissione ha quindi deliberato di procedere alla discussione congiunta anche della riforma del codice penale e del codice di procedura penale per migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, già approvata dalla Camera il 23 settembre 2015 (Atto Senato 2067 e abbinati), per il quale sono state svolte anche alcune audizioni, con particolare riferimento al tema delle intercettazioni. Nella seduta del 4 maggio 2016 è stato adottato un nuovo testo unificato, che riproduce i contenuti degli Atti Senato 2067 e 1844.

Dopo un'intensa fase emendativa in Commissione giustizia, il provvedimento risulta composto da 40 articoli e contiene una serie di importanti novità con riferimento particolare a tre profili.

Relativamente al codice penale, faccio riferimento all'estinzione del reato per condotte riparatorie e all'innalzamento delle pene per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina. Rispetto al codice di procedura penale, vorrei sottolineare le norme relative all'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo, alla disciplina più rigorosa per lo svolgimento delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, e alla semplificazione delle impugnazioni.

Per quanto riguarda la riforma dell'ordinamento penitenziario sono da accogliere positivamente le norme che incoraggiano l'accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia interno che esterno al carcere e le attività di volontariato.

Nel dettaglio, vorrei evidenziare solo pochi punti come il reato di scambio elettorale politico-mafioso. L'articolo 3 interviene nuovamente sulla legge n. 62 del 2014, che aveva ampliato la gamma dei fatti punibili (includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione di denaro o di altra utilità). Ora viene inasprito il quadro sanzionatorio, sanzionando il reato di cui all'articolo 416-*ter* con la pena della reclusione da sei a dodici anni (anziché da quattro a dieci anni). Il provvedimento interviene anche sulla disciplina della prescrizione: dopo la sentenza di condanna in primo grado, il termine di prescrizione è sospeso fino al deposito della sentenza di appello, fino ad un massimo di un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, il termine di prescrizione è sospeso fino alla sentenza definitiva, sempre fino ad un massimo di un anno e sei mesi. Tale intervento unisce, da una parte, le giuste risposte per garantire la celebrazione dei processi, dall'altra, le garanzie affinché un cittadino non rimanga ostaggio di un sistema giudiziario inefficiente e perverso per anni e anni.

Il provvedimento contiene anche una dettagliata delega al Governo per la revisione della materia delle intercettazioni. Tra i principi vorrei solamente ricordare le disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione; l'introduzione di una nuova fattispecie penale per la diffusione del contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente, captate con la finalità di recare danno alla reputazione; una specifica disciplina restrittiva per le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni mediante i cosiddetti *trojan* (cioè captatori informatici).

Per concludere, ritengo che ci troviamo di fronte ad un provvedimento corposo, necessariamente complesso vista l'ampiezza e la delicatezza delle materie trattate in chiave riformatrice, ma al contempo equilibrato e che possa apportare dei benefici rapidi e concreti al nostro sistema della giustizia e, conseguentemente, a tutti i nostri concittadini e al Paese.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, dalle agenzie apprendiamo di un presunto ritiro di emendamenti tra quelli già presentati al disegno di legge n. 2067. Siamo nell'impossibilità formale di verificare questa circostanza; al fine di garantire il mio diritto e quello di qualsiasi altro componente di questa Assemblea di far propri, qualora lo ritenessimo opportuno, gli emendamenti ritirati rispetto a quelli già pubblicati nel fascicolo da ieri, vorrei che venisse formalmente accertata questa circostanza. Se un ritiro di emendamenti è stato già proposto da parte dei colleghi promotori, ovvero, qualora prima della fase dell'illustrazione degli stessi, ci si dovesse trovare con la sorpresa di considerare alcuni emendamenti già ritirati senza avere la possibilità di farli propri o aggiungere la firma, vorrei che risultasse a verbale la nostra volontà di conoscere o, comunque, di vedere garantita la possibilità, fino a che non inizierà la fase dell'illustrazione degli emendamenti, di fare proprie le proposte emendative eventualmente ritirate.

Signor Presidente, ci tenevo a fare questa puntualizzazione perché rimanesse a verbale, nel rispetto del dispositivo dell'articolo 102 del Regolamento del Senato, al di là delle prassi in questi casi. Se la memoria non mi inganna, è già successo che in Assemblea ci siamo trovati a discutere di queste modalità di ritiro di emendamenti, fatto in maniera legittima, ma in una fase non trasparente perché si rischia di non permettere agli altri senatori di avere cognizione dell'intero quadro emendativo. È chiaro infatti che anche le decisioni di voto su altri emendamenti non ritirati possono dipendere dall'effettivo quadro complessivo degli emendamenti.

Ci tenevo, quindi, che rimanesse traccia a verbale di questa richiesta da me espressa, cioè quella di sapere se sono stati già ritirati emendamenti. E comunque, chiederei che, prima dell'inizio della fase della illustrazione e poi del successivo voto degli emendamenti, la Presidenza elencasse gli emendamenti eventualmente ritirati, sì da garantire i diritti cui facevo riferimento prima.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, ovviamente, come lei sa, della seduta è redatto il Resoconto, e non il verbale. Ciò che lei ha detto resterà agli atti dei lavori parlamentari di qui all'eternità. Su questo punto, quindi, nulla resta segreto.

Per quanto riguarda le notizie che ci ha riportato, lei ne sa più della Presidenza, la quale valuterà, arrivando al punto, che lei ha comunque preannunciato, cosa accadrà, dal momento che non abbiamo notizie ufficiali. La Presidenza lavora sulla base di quanto accade, quando accade, secondo le sue procedure. Gli annunci di stampa ovviamente fanno parte del dibattito.

È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, il mio è un intervento meramente politico perché, dal punto di vista tecnico, già i senatori e i colleghi di Gruppo, Falanga e D'Anna, hanno avuto modo di entrare nel merito e hanno ampiamente giustificato il nostro voto assolutamente contrario a questo provvedimento.

Perché vogliamo rimarcare, con il mio intervento in qualità di Capogruppo, la nostra posizione? Perché noi siamo un Gruppo nato per le riforme. Quando queste riforme sono per gli italiani, per lo sviluppo, o quando si tratta di riforme costituzionali, ci siamo sempre prestati e abbiamo sempre cercato di contribuire a fare in modo che si legiferasse in questo senso. Ma quando si vengono a proporre disegni di legge che sono, chiaramente e lapalissianamente, leggi speciali, che vanno contro gli articoli 1,3 e 111 della Costituzione, noi non ci possiamo stare.

Noi non possiamo sentir dire che, con l'articolo 1 del disegno di legge, c'è il riconoscimento del danno e che, se c'è il riconoscimento, ciò comporta l'estinzione del reato. Questo va contro la Costituzione, e noi non possiamo permettere che si vada contro quella che è la prima parte della Costituzione, che noi riteniamo, in questo momento, non modificabile.

Ci rendiamo conto dell'esistenza di problemi, perché lei avrà visto, signor Presidente, che al banco dei relatori manca quotidianamente e sistematicamente il Presidente della Commissione giustizia. Non è mai successo che un Presidente di Commissione non sedesse al banco dei relatori. In tutti i disegni di legge che noi abbiamo varato in questa legislatura, ma anche in quelle precedenti, egli è sempre stato presente. Quindi significa che qualcosa non va, se il Presidente della 2ª Commissione non è presente. E soprattutto, in quasi undici anni di vita parlamentare, non ho mai visto lo stesso Gruppo avere sia il relatore di maggioranza che di minoranza o i correlatori di maggioranza. E non ho mai visto sedere insieme ai due relatori al banco ad essi assegnato anche il Capogruppo, che media tra i due.

Il Partito Democratico deve riflettere su questo siparietto, che non aiuta sicuramente a legiferare nel senso di permettere il giusto processo in tempi sicuri. Anche perché, pure allungando i termini della prescrizione, delle due l'una: se l'imputato è colpevole, lo lasciamo di più libero di delinquere; se è innocente, lo teniamo sui bracieri per più anni.

Noi non riusciamo a capire perché si voglia intervenire in maniera così drastica, netta e confusa solo da una parte di questa maggioranza. È un po' come se un chirurgo che opera un tumore o una malattia grave a un certo punto decida di smettere per riprendere l'intervento dopo qualche ora perché non vuole arrivare in fondo all'operazione in tempi certi e brevi. Non si può continuare in questo modo.

Non abbiamo mai partecipato al voto sul numero legale. Ormai si dice che siano le agenzie a dettare i ritmi del Parlamento, tant'è vero che abbiamo appreso dalle agenzie del ritiro di emendamenti, ma crediamo che sicuramente se la maggioranza o parte di essa vorrà portare a termine questo provvedimento, il voto finale prevederà la fiducia. Noi voteremo contro la fiducia e cercheremo di far mancare anche il numero legale; tenteremo con ogni mezzo di dimostrare agli italiani che le leggi vanno fatte nel rispetto degli articoli della Costituzione e che bisogna accelerare i processi. Che le camere penali siano unanimemente contrarie a quello che stiamo facendo la dice lunga: si tratta di operatori del settore, gli avvocati, i penalisti, coloro che partecipano al giusto processo, non sono i delinquenti.

Due anni e mezzo fa abbiamo innalzato le pene da quattro a dieci anni per lo scambio politico-mafioso. Adesso, dopo due anni e mezzo si

vuol innalzare la pena da sei a dodici anni: si aumenta la pena minima di due anni e la pena massima di altri due. Ci sembra che si legiferi in maniera confusa, perché se due e anni e mezzo fa avevate ritenuto giusta (noi abbiamo votato contro anche allora) una pena da un minimo di quattro anni a un massimo di dieci anni, non si capisce perché dopo appena due anni e mezzo si voglia innalzare la pena da sei a dodici anni.

Si continua semplicemente a cavalcare un giustizialismo sospinto da un populismo antisistema a tutti i costi, un giustizialismo che specialmente in quest'Aula e nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si è a più riprese manifestato, ultimamente con la complicità del Presidente del Senato. Un giustizialismo a tutti i costi con cui questo provvedimento mette mano al settore giustizia e affronta, come ho già detto, il tema della prescrizione. Per l'ennesima volta, invece di preoccuparsi di produrre misure volte a velocizzare i procedimenti giudiziari e a snellire le procedure in un'ottica di efficientamento del sistema e degli addetti al settore, si gettano le basi perché i processi siano infiniti, alla faccia dei tempi certi e delle previsioni costituzionali. Ma la certezza del diritto e quella della pena non esulano dalla tempistica della giustizia.

È per questo che noi, signor Presidente, abbiamo voluto rimarcare il nostro no, la nostra contrarietà. Siamo stati disponibili e saremo sempre disponibili a fare le riforme, ma quelle che servono al Paese. Non vogliamo seguire, anzi vorremmo introdurre il reato di demagogia, perché se si continua con la demagogia non si va da nessuna parte.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi senatori, ci troviamo in questi giorni ad esaminare quello che, a mio avviso, può essere considerato uno dei provvedimenti cardini di questa legislatura, che apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. È dunque evidente la portata e l'estrema rilevanza di una norma frutto di un complesso lavoro della Commissione che, dopo l'approvazione alla Camera dei deputati, ha riesaminato il testo apportando notevoli integrazioni.

In questa circostanza, vorrei in particolare soffermarmi su una di queste imprescindibili integrazioni: la regolamentazione dell'utilizzo dei captatori informatici. I captatori altro non sono che *software* occulti che, una volta istallati sui dispositivi tecnologici (*tablet, smartphone, personal computer*) di un inconsapevole utente, consentono di eseguire una pluralità di azioni e di acquisire diversi dati, destinati alla raccolta di prove nelle indagini.

Questo strumento investigativo, in uso già da diverso tempo dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura, è imprescindibile per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale, che ormai basano la gestione e la realizzazione delle proprie attività criminali sull'utilizzo di tecnologie sempre più sofisticate. Disciplinare, per la prima volta, l'utilizzo di tale tecnologia ha, pertanto, un duplice scopo: da una parte, garantire un

sempre più efficace ed efficiente utilizzo di questa strumentazione a distanza nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; dall'altra, far sì che ciò avvenga nel rispetto delle garanzie costituzionali, con una regolamentazione che ne definisca puntualmente i criteri di ammissibilità e le modalità di utilizzo. Difatti, come già ricordato in precedenza dal relatore Casson - che colgo l'occasione per ringraziare dell'attenzione che ha dedicato a questo specifico argomento - la natura di queste tecnologie è tale che, se non opportunamente regolamentate, non lascerebbero traccia delle operazioni effettuate, alterando così la genuinità probatoria dei relativi risultati e rischiando di violare i limiti dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.

È bene, inoltre, ricordare che l'utilizzo dei captatori, consentendo una serie estremamente diversificata di operazioni, come perquisizioni informatiche, geolocalizzazione, intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche, acquisizione di dati di traffico, ciascuna potenzialmente oggetto di una specifica disciplina, va a toccare molteplici ambiti giuridici tra loro interconnessi. Il fatto che sia già intervenuta una sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione dimostra come le indagini e i processi penali basati sull'utilizzo dei captatori, in assenza di un riferimento normativo specifico, avessero condotto a conflitti insanabili rendendo necessario l'intervento delle sezioni unite.

Emerge, quindi, l'importanza dell'inserimento nel provvedimento in esame dell'articolo 35, contenente la delega finalizzata a disciplinare l'effettuazione di operazioni intercettative mediante captatore informatico. Tale articolo nel fissare condizioni, termini e garanzie a tutela delle esigenze investigative, statuisce una serie di criteri atti a salvaguardare il diritto di difesa e del contraddittorio sulla prova e, quindi, nel complesso, i diritti dell'imputato e della difesa. Tuttavia, con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto, ritengo imprescindibile cogliere l'opportunità del passaggio in Assemblea al fine di rendere più robusta la portata garantista delle disposizioni contenute nella delega. Mi riferisco in particolare alla necessità di rafforzare le misure che eliminano totalmente la possibilità di delegare la materiale esecuzione di tali operazioni a società private produttrici dei *software* spia, chiarendo incontrovertibilmente che l'utilizzo dei captatori è consentito unicamente sotto la diretta responsabilità dell'autorità giudiziaria e con la vigilanza della polizia giudiziaria, nello stringente rispetto dei limiti stabiliti dal decreto autorizzativo del giudice.

Sarebbe inoltre opportuno specificare che il trasferimento delle registrazioni possa essere effettuato unicamente verso il *server* della procura o altri *server* posti sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, garantendo che al termine della registrazione il captatore sia disattivato, disinstallato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria.

L'articolo in commento, pur nella sua puntualità, non prende in considerazione determinati aspetti che, a mio parere, potrebbero risultare decisivi per garantire un utilizzo tanto efficace quanto equo dei captatori, ossia l'istituzione di un registro nazionale dei captatori e la contestuale individuazione di un processo di omologazione dei captatori autorizzati all'uso e presenti sul mercato, nonché i relativi sistemi di verifica. Misure che consolide-

rebbero l'imparzialità e la segretezza delle procedure, assicurando, ad esempio, che siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti per legge, così da garantire che sia l'installazione sia la disattivazione del captatore non alterino i dati informatici e gli elementi di prova memorizzati sui dispositivi in cui è inserito, e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte dal decreto del giudice.

L'attuale formulazione dell'articolo, inoltre, non prevede che, al termine delle indagini, sia riconosciuto alla difesa il diritto di ottenere la documentazione relativa a tutte le operazioni eseguite tramite captatori, dall'installazione fino alla loro rimozione, nonché la possibilità di chiedere al giudice di verificare che il captatore utilizzato rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Infine, sono del parere che la delega debba prevedere la possibilità di elaborare, in fase di attuazione, una disciplina specifica per i reati con finalità di terrorismo, anche internazionale, e per i delitti tentati o consumati da associazioni a delinquere, con specifico riferimento ai delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602, 416-*bis* e 630 del codice penale, in considerazione della loro particolare gravità.

Concludo ribadendo la speranza che il passaggio in Aula possa contribuire a migliorare ulteriormente l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione e dai relatori, apportando modifiche come quelle che ho esposto finora, così da garantire effettivamente i diritti di tutte le parti coinvolte senza per questo ledere o limitare eccessivamente le possibilità d'intervento delle Forze dell'ordine e della magistratura.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Informo che, come già comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, nella seduta di *question time* di domani alle ore 16, il ministro dello sviluppo economico, dottor Carlo Calenda, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: interventi per favorire gli investimenti a sostegno dell'innovazione e della competitività del sistema industriale italiano; evoluzione dei negoziati internazionali sul commercio e attrazione degli investimenti esteri.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, vorrei sollecitare il Ministro della salute a rispondere ad alcune interrogazioni che il sottoscritto ha pre-

sentato sull'AIFA: la 3-03117, la 4-06214 e l'ultima, ma non la meno importante, la 4-06372, che è stata consegnata oggi e riguarda la terapia per l'epatite C. Esiste un farmaco, il Sovaldi, distribuito in Italia dalla Gilead, che può far guarire i circa due milioni di pazienti affetti da questa malattia in Italia. È un farmaco miracoloso. La terapia per la guarigione costa circa 40.000 euro.

Mi sono accorto, durante una visita in Egitto, che lo stesso farmaco della stessa casa farmaceutica, e la stessa terapia, in quel Paese costano 800 euro. In Italia il prezzo è di 40.000 euro, determinato dall'AIFA attraverso una trattativa privata, segretata.

Esiste quindi un turismo terapeutico di cittadini italiani che vanno a curarsi in Egitto in quanto il farmaco è il medesimo, la scatola è la stessa e il principio attivo è lo stesso. In Italia costa 40.000 euro, in Egitto circa 900 dollari che corrispondono a 815 euro. Non dico che in India lo stesso farmaco costa 100 euro perché in quel Paese la stessa società produttrice lo ha dato ad una società farmaceutica che produce farmaci generici.

Io credo, signor Presidente, che il Ministro non conosca questa realtà: il costo per guarire tutti gli affetti da epatite C sarebbe di 60 miliardi mentre se il farmaco venisse acquistato in Egitto, costerebbe meno di un miliardo. C'è qualcosa che non funziona e io credo che il controllo dell'AIFA e del Ministero abbiano una falla grossissima. Dato che si tratta della salute dei cittadini, però, la invito a chiedere al Ministro di venire a rispondere alle tre interrogazioni che ho presentato in quest'ultimo mese sull'AIFA.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

IDEM *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IDEM *(PD)*. Signor Presidente, con quest'intervento continuo oggi in Senato una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo finché sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Nella notte tra il 18 e il 19 settembre a Ravenna è stato ritrovato, nello scantinato di un immobile della famiglia, il corpo di Giulia Ballestri, di quarant'anni, uccisa a bastonate; per l'omicidio è stato fermato il marito, un noto dermatologo di Ravenna, contro il quale pendono gravi indizi di colpevolezza. Questo fatto conferma che i femminicidi non si consumano solo in una determinata classe sociale, ma sono fenomeni culturali che rispecchiano una concezione di possesso e di potere dell'uomo nei confronti della donna.

Giulia è la quattrodicesima donna che abbiamo ricordato fino ad ora in questa staffetta iniziata solo il 30 giugno. L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna, che il 47,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*; che la gravità delle violenza sessuali e

fisiche è aumentata; che sono in crescita anche i casi di violenza assistita. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data.

Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere; ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica tra uomini e donne, quindi la si può prevenire intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne e nel frattempo sono stati rafforzati gli strumenti di protezione per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato.

Proponiamo nuovamente e con convinzione il nostro appello alla Ministra per le pari opportunità e al Governo tutto: la cabina di regia, che si è riunita per la prima volta l'8 settembre scorso, monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e, soprattutto, dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza.

Rivolgo altresì un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne.

Formulo, infine, un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno; non possiamo più accettare questa mattanza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 22 settembre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2067)

- Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1844)

- Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2032)
- SCILIPOTI ISGRÒ. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (176)
- TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena (209)
- MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena (286)
- COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (299)
- BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (381)
- BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (382)
- BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (384)
- BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive (385)
- BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (386)
- BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale" (387)
- BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (389)
- MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (468)
- COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo (581)
- CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni (597)
- CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (609)

- CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo (614)
- BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (700)
- CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale (708)
- DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (709)
- LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1008)
- CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale. (1113)
- LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (1456)
- LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1587)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1681)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso (1682)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1683)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata (1684)
- GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale (1693)
- CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (1713)
- RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione (1824)
- BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale (1905)
- MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati (1921)
- D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione (1922)
- CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione (2103)

- GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà (2295)
- BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina (2457)
- *Relatori* CASSON e CUCCA *(Relazione orale)*

alle ore 16

Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro dello sviluppo economico su:
- interventi per favorire gli investimenti a sostegno dell'innovazione e della competitività del sistema industriale italiano;
- evoluzione dei negoziati internazionali sul commercio e attrazione degli investimenti esteri

La seduta è tolta *(ore 19,30)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Candiani, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampolillo, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Endrizzi, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Moronese, Mucchetti, Nencini, Olivero, Pezzopane, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sacconi, Stucchi, Turano, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3ª Commissione; Lanzillotta, per attività della 10ª Commissione permanente; Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Berger, per partecipare ad un incontro internazionale; Bertuzzi, Fazzone e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Giacobbe, Micheloni, Pagano e Petrocelli, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Fornaro Federico, Pegorer Carlo, Gotor Miguel, Migliavacca Maurizio, Guerra Maria Cecilia, Corsini Paolo, Lai Bachisio Silvio, Sonego Lodovico, Ricchiuti Lucrezia, D'Adda Erica, Lo Moro Doris, Mucchetti Massimo, Gatti Maria Grazia, Lo Giudice Sergio, Dirindin Nerina, Tocci Walter, Manassero Patrizia, Broglia Claudio, Casson Felice, Sposetti Ugo, Manconi Luigi
Norme per l'elezione della Camera dei deputati. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati (2532)
(presentato in data 21/9/2016);

senatore Calderoli Roberto
Disposizioni volte a difendere le radici cristiane quale valore universale e disposizioni atte a contrastare i precetti della Sharia in contrasto con i principi costituzionali, l'ordinamento giuridico e gli usi e i costumi italiani (2533)
(presentato in data 09/9/2016).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7ª Commissione permanente Pubbl. istruzione in data 21/09/2016 la senatrice Puglisi Francesca ha presentato la relazione 1375-A sul disegno di legge:
Sen. Pagliari Giorgio
"Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto" (1375).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 21 settembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2015, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e sulla consistenza organica della Cassa di previdenza delle Forze armate, con allegati il bilancio di previsione 2016 ed il conto consuntivo 2015 (Atto n. 846).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª e alla 11ª Commissione permanente.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità stessa in materia di tutela dei diritti dei minori, riferita agli anni dal 2011 al 2015.

Detto documento è stato trasmesso, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza (*Doc*. CLII-*bis*, n. 1).

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 8 settembre 2016, ha inviato lo schema della determinazione, da adottare ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante linee guida in materia di ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, corredato dalla relativa analisi di impatto della regolamentazione.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 845).

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 14 settembre 2016, ha inviato una segnalazione, adottata con delibera n. 958 del 7 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dell'articolo 213, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente la proposta di estensione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 6ª, alla 8ª e alla 12ª Commissione permanente (Atto n. 847).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 16 settembre 2016, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 14 giugno 2016, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato "sentita" la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché "d'intesa" con la Conferenza stessa. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 186).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 8 settembre 2016, ha inviato la deliberazione n. 9/2016/G - Relazione concernente la gestione delle risorse finanziarie per l'assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli (D.L. n. 93/2013).

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 848).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bocchino, Campanella, De Pietro e Bellot hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03138 del senatore Vacciano ed altri.

La senatrice Bertorotta ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06334 del senatore Santangelo ed altri.

Interrogazioni

CATALFO, BERTOROTTA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

(3-03142) (*Già* 4-02080)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nel mese di giugno 2015, dopo numerose riunioni presso la Prefettura di Pisa e vari contatti telefonici, il sindaco di Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) ha scritto al prefetto di Pisa per dichiarare l'assoluta indisponibilità del Comune da lui amministrato a collaborare per la ripartizione di profughi secondo modalità concertate tra la stessa Prefettura di Pisa e la quasi totalità dei Comuni della provincia;

il sindaco ha sempre sostenuto la sua tesi secondo la quale il Comune fosse indisponibile a ricevere ulteriori immigrati e, dopo esser stato contattato telefonicamente, non ha più preso parte ad alcuna riunione tenutasi in Prefettura inerente al tema, per confermare la fermezza della propria posizione;

nel corso del pomeriggio del 7 giugno 2016, sono state condotte nell'atrio del Comune tre donne, di presunta nazionalità etiope, da parte di un membro della Croce rossa italiana che avrebbe dichiarato di eseguire un indirizzo della Prefettura, senza avere con sé documentazione scritta in proposito;

egli si sarebbe limitato a consegnare, per le vie brevi, al sindaco un foglio senza intestazione alcuna, scritto a mano e recante tre nominativi e tre date di nascita;

le tre ignote signore hanno ugualmente ottenuto ristoro e sono state ricoverate come semplice azione di soccorso umanitario;

da notizie in possesso dell'interrogante, risulta che il sindaco, ritenendo che la procedura adottata non avesse avuto nulla di legale e di razionale, avrebbe scritto al prefetto, pretendendo risposte chiarificatrici, in seguito riportate;

a giudizio dell'interrogante, la situazione appare del tutto anomala e paradossale, perché non risulta sulla base di quale norma il Comune debba occuparsi di tre persone delle quali non è noto nulla (se non per sentito dire), in ordine alla loro nazionalità e al loro *status* (clandestini, migranti, profughi, o altro);

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

il prefetto di Pisa, dal canto suo, all'interno di una missiva indirizzata al sindaco avrebbe affermato che «L'emergenza migranti, connotata innanzitutto dal carattere umanitario, impone precisi obblighi all'Italia, derivanti da Convenzioni internazionali e da leggi dello Stato, in base alle quali occorre provvedere al soccorso e all'accoglienza delle persone che si riesce a trarre in salvo, secondo principi di diritto internazionale riconosciuti e approvati da tutti gli Stati democratici» e che «tali situazioni emergenziali sono caratterizzate dalla imprevedibilità, che spesso non consente la preventiva adozione delle conseguenti misure, in quanto si opera in una condizione di urgenza e necessità volta alla salvaguardia della vita e della dignità di esseri umani»;

inoltre, avrebbe ha affermato che «Anche la Regione Toscana, è coinvolta, al pari delle altre Regioni italiane, nel sistema dell'accoglienza e, grazie alla piena collaborazione dei Sindaci pisani è stato possibile fin'ora far fronte ai continui arrivi, garantendo la più equa distribuzione dei migranti in tutti i Comuni della provincia» e che «Peraltro la necessità di un'equa distribuzione dei migranti sui territori, nell'ottica del principio dell'accoglienza diffusa, è stata più volte ribadita anche dal Presidente della Regione Toscana, anche al fine di non gravare eccessivamente su quei Comuni che da subito hanno aderito al sistema dell'accoglienza»;

infine, il prefetto avrebbe informato il sindaco sul fatto che, a livello regionale, presso la Prefettura di Firenze, sia attivo un tavolo di coordinamento, composto dai prefetti, dai sindaci dei capoluoghi, dall'assessore regionale Vittorio Bugli, dal presidente dell'Anci Toscana e da altri soggetti istituzionali interessati alla problematica, volto a individuare le linee operative per ottimizzare il sistema di accoglienza in Toscana;

lo stesso prefetto avrebbe, altresì, ribadito che «Non sono previste ordinanze di assegnazione ai Comuni, ma intese che si raggiungono in sede di coordinamento con i Sindaci; i migranti vengono tutti identificati dagli organi di Polizia, prima di essere inviati alle destinazioni di accoglienza; il loro "status" giuridico è quello di "richiedenti la protezione internazionale"»; gli accertamenti sanitari sarebbero stati effettuati prima di essere trasferiti a Castelnuovo Val di Cecina; quanto al sostegno economico dell'ini-

ziativa, le tre donne migranti dovranno essere gestite da un ente o un'associazione e che quindi «non vi sono assolutamente elementi di illegittimità nell'azione svolta dalla Prefettura in situazione emergenziale»,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per fare chiarezza su quanto accaduto fra la Prefettura di Pisa e il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina alla luce dello scambio di note avvenuto fra le due istituzioni;

se non ritenga di dover adottare dei provvedimenti esemplari, vista la procedura adottata dal prefetto di Pisa, a giudizio dell'interrogante del tutto illegale, per quanto concerne l'affidamento degli immigrati ai Comuni italiani;

se non intenda convocare il prefetto di Pisa per comprendere come sia stato possibile giungere ad una tale gestione del problema, a giudizio dell'interrogante approssimativa;

se non voglia ricercare le responsabilità della vicenda, sanzionando gli artefici di un'azione che, ad avviso dell'interrogante, mette a repentaglio anche l'incolumità dei cittadini, considerato che il Comune, in un primo momento, non sarebbe stato in possesso di alcuna notizia sull'identità e sulla salute delle persone affidategli.

(3-03143)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SANTANGELO, MORONESE, CRIMI, MANGILI, COTTI, GIARRUSSO, PAGLINI, PUGLIA, MARTON, CAPPELLETTI, DONNO - *Ai Ministri dell'interno e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

nel periodo intercorrente tra il 4 ed il 7 ottobre 2016 si svolgerà nella valle del Belice un'esercitazione che coinvolgerà Vigili del fuoco e Protezione civile denominata ModEX (european model exercise);

l'esercitazione ModEX è volta a testare la capacità di intervento del meccanismo europeo di protezione civile a seguito di un'emergenza, in particolare eventi sismici, che si verifichi su territorio interno o esterno all'Unione europea;

tale esercitazione avrà il suo cuore pulsante nel sito di Poggioreale antica (ruderi di Poggioreale), nel territorio dell'ex provincia regionale di Trapani;

a tale esercitazione saranno presenti circa 500 persone, prevalentemente Vigili del fuoco, dei quali circa un terzo proveniente da altri Paesi, europei e non;

al fine di effettuare quest'esercitazione sarebbero stati snaturati alcuni luoghi, addirittura creando una piattaforma in cemento con pali di ferro e cunicoli e procedendo all'abbattimento di alcuni edifici;

considerato che:

il Consiglio comunale di Poggioreale nel 2010 ha adottato la "carta dei valori e della qualità per Poggioreale" per cui tutti i lavori all'interno dell'abitato dovranno necessariamente essere eseguiti nel rispetto delle linee guida redatte successivamente alla stesura della carta;

ad oggi a Poggioreale antica sono arrivati un primo finanziamento della Regione Siciliana, di quasi 770.000 euro, per la messa in sicurezza del centro dell'abitato in corso Umberto I e piazza Elimo ed un altro di 100.000 euro ottenuto nell'ambito del GAL Elimos per la riqualificazione di largo Cannoli;

la Regione ha giudicato ammissibile a finanziamento il progetto di recupero di palazzo Agosta, a presidio della Poggioreale antica, per un importo di 1.100.000 euro. Il palazzo, risalente al '600, ubicato in corso Umberto I, una volta ristrutturato sarà pronto per divenire un "contenitore culturale" ospitando un museo multimediale e in parte anche gli uffici del Dipartimento della protezione civile;

fino ad oggi il sito non è stato messo in totale sicurezza al fine di renderlo visitabile e, pertanto, è stato negato l'accesso ai turisti che, però, stante il fascino del posto malgrado i divieti, lo hanno visitato ugualmente scavalcando il cancello e disconoscendo rischi e pericoli;

a parere degli interroganti c'è quasi sempre stata in Italia, ed in particolare in Sicilia, una visione miope riguardo alla valorizzazione dei beni culturali e ciò si riflette sul loro decadimento, tanto che, pur avendo il nostro Paese un immenso patrimonio, questo si sta lentamente distruggendo;

i cittadini non sono stati consultati al fine di verificare se volessero o meno che quest'esercitazione si svolgesse nel loro luogo della memoria e a parere degli interroganti ciò è particolarmente grave;

considerato inoltre che:

questo sito è molto importante dal punto di vista storico, culturale e turistico; abbandonato in seguito al terremoto del 1968, è rimasto immutato rendendolo particolarmente interessante dal punto di vista turistico e culturale. Non a caso "teatro" dell'esercitazione saranno i ruderi di Poggioreale, scelti perché si presentano come un sito reale e rappresentativo di scene *post* terremoto;

dal novembre 2013, grazie ad una convenzione tra l'amministrazione comunale di Poggioreale ed il Dipartimento regionale dei Vigili del fuoco, è stato allestito un "campo macerie" per l'addestramento dei nuclei cinofili dei

Vigili del fuoco del Sud Italia, e come ribadito dal sindaco Pagliaroli: "Pian piano si consolidano la vocazione turistica di Poggioreale Antica e la realizzazione di un centro permanente per l'addestramento nel campo della Protezione Civile, il cui elemento comune è rappresentato dalla messa in sicurezza del sito", come si legge su "wordpress";

il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco CONAPO, in una nota del 16 settembre 2016, prot. n. 105/16, indirizzata, tra gli altri, al direttore regionale dei Vigili del fuoco ed al direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, precisa che al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono stati affidati i compiti di preparazione degli scenari esercitativi, di conduzione dell'esercitazione e di assistenza ai *team* durante le operazioni SAR (*search and rescue*) ma che, di fatto, il personale non parteciperà all'esercitazione stessa;

si apprende anche che il sindacato non è stato informato efficacemente sulle fasi di preparazione degli scenari esercitativi e, più in generale, sulle attività propedeutiche all'esercitazione stessa, come, ad esempio, i criteri di scelta del personale impegnato nei lavori di realizzazione dei siti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali siano i moduli addestrativi previsti e a quanto ammonti il costo dell'esercitazione;

quali siamo in motivi per cui il CONAPO non sia stato debitamente informato delle procedure e delle fasi di preparazione dell'esercitazione ModEX;

se non ritengano che detta esercitazione potrebbe essere svolta in un sito meno rilevante da un punto di vista storico e culturale, e quali siano le motivazioni inderogabili che hanno portato a tale scelta;

se non ritengano necessario verificare che l'esercitazione non metta a repentaglio i luoghi e il buon esito dei progetti ammessi a finanziamento per il recupero del patrimonio architettonico, come quello per il palazzo Agosta;

se sia previsto, successivamente all'esercitazione, il ripristino dello *status quo ante* e, in particolare, se saranno predisposti interventi nel breve periodo finalizzati al recupero dell'abitato antico di Poggioreale e se non intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché l'Assessorato regionale siciliano per i beni culturali si adoperi per mettere in sicurezza il sito rendendolo fruibile ai cittadini ed ai turisti.

(3-03140)

SIMEONI, MUSSINI, BOCCHINO, DE PIETRO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

come apparso in un articolo de "il Fatto Quotidiano" dell'8 settembre 2016, a firma della giornalista Wanda Marra, la Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna), e come peraltro a tutt'oggi riscontrabile sul sito *internet* della stessa, avrebbe programmato diversi seminari di studi dedicati alla riforma costituzionale;

riforma che, come è noto, attende ancora non solo la pronuncia popolare che ne confermi l'effettiva entrata in vigore, ma anche la determinazione della data in cui i cittadini saranno chiamati ad esprimersi;

gli eventi promossi consisterebbero in numerosi incontri, iniziati nel mese di aprile 2016 e conclusisi con 2 distinti seminari di studio dal titolo "La riforma costituzionale e la legge elettorale", previsto per il 15 settembre a Roma, l'uno, e "L'evoluzione dei controlli della Corte dei Conti alla luce delle recenti riforme", in programma per il 16 settembre a Caserta, l'altro. I corsi, tra i vari destinatari, si rivolgerebbero, inoltre, stando a quanto pubblicato sul bando, anche a funzionari e dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e si caratterizzerebbero per essere costituiti da "sette ore di formazione", mentre, l'obiettivo sarebbe "realizzare un confronto per approfondire i vari argomenti connessi alla riforma costituzionale";

rilevato che:

come riportato sul sito della Scuola nazionale dell'amministrazione, essa risulterebbe esser "fondata nel 1957 come parte integrante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (…) è l'istituzione deputata a selezionare, reclutare e formare i funzionari e i dirigenti pubblici e costituisce il punto centrale del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, istituito per migliorare l'efficienza e la qualità della Pubblica Amministrazione italiana";

in tale ottica, si incentrerebbe, pertanto, la decisione di includere nell'offerta formativa, seminari inerenti alla riforma costituzionale, in quanto sarebbe consuetudine della Scuola quella di "organizzare momenti di analisi tecnica della legislazione in itinere per sviluppare le competenze analitiche dei funzionari e dirigenti pubblici". Ed invero, nelle schede introduttive degli incontri del 15 e 16 settembre 2016, veniva sottolineato l'intento degli organizzatori di esaminare "luci e ombre" di "una tanto auspicata e discussa riforma";

considerato che:

a parere degli interroganti, non si comprende la necessità di impiegare tempo e risorse pubbliche per organizzare corsi di formazione inerenti ad una riforma costituzionale, ancora non entrata in vigore, in attesa della pronuncia popolare;

l'organizzazione di dibattiti, o comunque occasioni, ove proporre validi spunti di riflessione ed analisi, mal si concilia con la presentazione degli stessi, in cui la riforma costituzionale viene dipinta come "tanto auspicata". Siffatto giudizio, oltre ad apparire del tutto inopportuno, travalicherebbe a giudizio degli interroganti l'esigenza di dotare gli eventi in calendario e la

Scuola stessa di quell'auspicato prestigio istituzionale che si presume che dovrebbero rivestire. Prestigio, peraltro, fortemente minato, se non addirittura compromesso, dalla presenza, tra i docenti dei seminari, del professore Caravita, ordinario di diritto pubblico alla Luiss di Roma e tra i firmatari del "Manifesto del Sì", attualmente indagato dalla Procura di Roma nel noto processo relativo ai concorsi truccati. Tale circostanza solleverebbe, inoltre, negli interroganti il legittimo dubbio se un docente indagato per questioni di concorsi truccati rappresenti la scelta più idonea per formare funzionari e dirigenti pubblici,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che sottendono alla decisione di impiegare tempo e risorse dello Stato, che dovrebbero essere investiti per la formazione dei dirigenti e funzionari, a favore di una materia che, per quanto delicata, quale la riforma costituzionale, non solo non è in vigore, ma non è detto che lo sia in futuro;

quali siano i costi sostenuti dall'amministrazione statale per la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e seminari incentrati sull'indubbia attività formativa di preparare il personale pubblico ad una riforma che, di fatto, almeno per il momento, non esiste ancora;

se non si intenda impedire futuri, almeno fino al giorno del *referendum*, corsi, seminari, incontri e quant'altro abbia ad oggetto una riforma al momento inesistente, distraendo fondi pubblici e risorse umane, nonché strumentali, all'opinabile beneficio dei pubblici dipendenti.

(3-03141)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VALENTINI, AMATI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'ufficio scolastico regionale per il Lazio e l'ambito territoriale per la provincia (ATP) di Roma (ex provveditorato agli studi di Roma), struttura periferica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con 10 uffici dirigenziali, eroga servizi per un'utenza che rappresenta circa il 9 per cento della dimensione nazionale;

si presenta come una realtà territoriale composita, comprendendo le 5 province di Roma, Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo, che presentano caratteristiche geografiche, culturali ed economiche diverse;

nel Lazio vivono poco meno di 6 milioni di abitanti, distribuiti in 378 comuni concentrati nella provincia di Roma (70 per cento) e, in particolare, nella città metropolitana di Roma;

sul suo territorio insistono 742 istituzioni scolastiche, di cui 12 centri provinciali per l'istruzione degli adulti, 3.218 punti di erogazione del servizio, con 34.201 classi, 742.172 alunni e 72.088 docenti, compresi i 14.146 che assicurano il sostegno didattico a 24.217 alunni disabili, e 18.650 unità di personale ATA;

considerato che:

la Direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio e l'ATP di Roma hanno un'unica sede in via Pianciani 32, immobile di proprietà di FIMIT, la cui quota maggioritaria fa capo all'INPDAP, ora INPS;

il Comune, come area metropolitana, è subentrato nel pagamento dell'affitto a FIMIT, che prima veniva pagato dalla Provincia, tenuta per legge a fornire in uso gli immobili alle scuole e agli uffici scolastici;

dopo diversi incontri tra Dipartimento II della Città metropolitana di Roma capitale e USR Lazio, in cui era stata concordata, fra l'altro, la razionalizzazione e riduzione degli spazi attualmente occupati, è stato comunicato improvvisamente che le trattative con il proprietario dell'immobile erano nulle e disposto il trasferimento nella sede di viale Giorgio Ribotta, 41 (nel quartiere Torrino), prevedendo la consegna dell'immobile di via Pianciani entro le ore 24.00 del 31 dicembre 2016;

considerato altresì che:

la sede di via Pianciani rappresenta un riferimento storico e organizzativo per tutto il personale della scuola, comprese le organizzazioni sindacali, nonché per le famiglie degli studenti di Roma e provincia;

la nuova sede in zona Torrino, individuata e proposta dalla Provincia, è molto difficile da raggiungere per tutta l'utenza di Roma e delle altre città del Lazio;

questo influirebbe negativamente sull'accessibilità dei servizi erogati quotidianamente, creando gravi disagi a centinaia di persone tra docenti, dirigenti scolastici e genitori, in un settore così complesso e delicato come quello della scuola, che richiede cura e assistenza continua da parte degli uffici;

tali problemi sono stati evidenziati in tutti gli incontri svoltisi con il Dipartimento II e sono state proposte soluzioni alternative, come ad esempio utilizzare alcuni spazi presso l'istituto tecnico industriale "Galilei" di via Conte Verde e presso l'istituto "Leonardo Da Vinci" di via Cavour e altre scuole limitrofe;

rilevato che:

gli uffici scolastici regionali sono un'articolazione periferica del Ministero e spetta loro la vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici e sui livelli di efficacia dell'azione formativa, nonché la cura dei rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali e la gestione del personale;

la complessità dei compiti dell'USR e il significativo numero di utenti che afferisce a quello del Lazio rendono importante disporre di una sede facilmente accessibile;

sono state proposte soluzioni alternative, ugualmente efficaci nell'ottica del risparmio della spesa pubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di poter sostenere la richiesta di proporre una proroga al proprietario dell'attuale sede, perché possano essere opportunamente valutate le alternative proposte, o siano identificate altre soluzioni che rispondano contemporaneamente alla necessità di ridurre la spesa pubblica e di garantire un servizio quotidiano facilmente accessibile per gli utenti;

quali interventi intenda porre in atto per contribuire a trovare soluzioni che non penalizzino l'efficienza del servizio erogato quotidianamente dalle sue articolazioni periferiche;

quali siano le sue valutazioni in merito alle soluzioni alternative proposte, che identificano spazi idonei in zone facilmente accessibili e non costituiscono un aggravio di spesa rispetto a quelle da sostenere per la sede in zona Torrino.

(4-06365)

LIUZZI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

il 28 luglio 2016 sul sito "grnet" è apparso un articolo dal titolo "Rappresentanza militare, un organismo reso inutile dalle gerarchie, ma il Parlamento non se ne occupa", nel quale si evidenziano diverse contraddizioni che all'atto pratico comportano il non funzionamento del Co.Ce.R. interforze. A riguardo, altre testate *on line* (come "Il nuovo giornale dei militari") stanno ponendo lo stesso problema, soprattutto relativamente alla posizione del presidente del Co.Ce.R. interforze;

il Co.Ce.R. dei Carabinieri con delibera n. 773 del 14 ottobre 2015, riferendosi ad alcune decretazioni del generale Gerometta in qualità di direttore del personale militare (Persomil), deliberava di non partecipare più alle riunioni del Co.Ce.R. interforze ed invitava il capo di Stato maggiore della difesa a "disporre le dimissioni di ogni presidente che si dovesse trovare nelle medesime condizioni del Generale Gerometta (ritenuto incompatibile)";

alla suddetta delibera faceva seguito la n. 145/XI in data 29 ottobre 2015 del consiglio nazionale della Guardia costiera;

il Co.Ce.R. Aeronautica, con delibera n. 1, in data 15 marzo 2015, disconosceva le modalità di comparto difesa al di fuori delle materie di concertazione, modalità a cui si è ricorsi spesso in modo anomalo per riunire le 3 sezioni delle forze armate tradizionali;

è noto che il presidente del Co.Ce.R. interforze, generale di divisione dell'Esercito, Paolo Gerometta, dopo un lungo periodo al 1° reparto personale dello Stato maggiore dell'Esercito, ha assunto un incarico, ad avviso dell'interrogante, ancora più incompatibile, ossia il direttore del personale militare delle forze armate;

in merito ad incarichi incompatibili, nell'ambito della Marina, il presidente del Co.Ce.R. sezione Marina, ammiraglio Pietro Ricca, è da circa 5 anni anche capo del 1° reparto personale dello Stato maggiore della Marina e addirittura tra qualche giorno assumerà l'incarico di capo del 1° reparto dello Stato maggiore della difesa;

negli articoli citati si parla di voci sempre più insistenti provenienti non solo dalla rappresentanza militare, che vedrebbero il trattenimento in servizio del generale Gerometta, generale e presidente, che nei primi giorni di settembre 2016 ha raggiunto i limiti di età. Atto che, qualora confermato, comporterebbe ancor maggiori difficoltà di azione di un Co.Ce.R. interforze, il cui mandato è stato prorogato dal Parlamento, su proposta del Governo, per partecipare all'approvazione della riforma della rappresentanza e ha svolto una sola riunione in circa un anno e mezzo. Situazione ancor più contraddittoria per il fatto che uno dei motivi previsti dal testo unico dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) per la decadenza dei delegati è il raggiungimento dei limiti di età;

la legge "di Paola" (legge n. 244 del 2012) e l'orientamento del "libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa" considerano la riduzione del personale a cominciare dai vertici;

con la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2/2015 il Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione conferma che dal 1° novembre 2014, secondo quanto stabilito dalla legge n. 114 del 2014, è avvenuta la soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio, che consentiva ai dipendenti pubblici di continuare a lavorare anche dopo il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia;

dallo stesso sito *internet* del Ministero della difesa, alla voce "disciplina dei richiami in servizio", si dice che l'amministrazione della difesa si avvale del personale militare in congedo per ripianare esigenze che non possono essere soddisfatte dal personale in servizio;

se dovesse essere considerato così indispensabile l'interrogante non comprenderebbe i motivi per i quali la commissione di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito non l'abbia valutato idoneo all'avanzamento al grado di generale di Corpo d'armata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia, con propria direttiva, in attesa che il Parlamento vari una riforma più evoluta della rappresentanza del personale militare, accogliere quanto richiesto dal Co.Ce.R. Carabinieri, e decretare di non mantenere presidenti di sezione con incarichi dirigenziali presso le

direzioni generali di personale o i reparti del personale degli Stati maggiori, al fine di far sbloccare uno strumento ormai inattuale;

se corrisponda al vero quanto si scrive in merito ad una volontà del Ministro di trattenere in servizio il presidente Gerometta, che, in oltre un anno di mandato di presidente del Co.Ce.R., avrebbe svolto un solo incontro con un valido numero legale;

con quale motivazione confermerebbe al generale Gerometta la carica di presidente del Co.Ce.R. interforze, in considerazione del fatto che l'unico strumento normativo è il richiamo dal congedo, condizione che comporta la decadenza da delegato della rappresentanza;

nel caso di un richiamo del generale, quali siano le particolari esigenze che non possono essere soddisfatte dal personale in servizio, al punto da andare contro la linea politica del Governo di diminuire i vertici militari.

(4-06366)

PAGANO, TORRISI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 del Ministero della salute reca il regolamento e le linee guida che le Regioni devono rispettare nella rimodulazione della rete ospedaliera, attenendosi ai principi di qualità e di razionalità in relazione alle peculiarità geografiche, ai bacini di utenza e in considerazione della riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati, subordinatamente ai tagli delle risorse programmate dal Servizio sanitario nazionale;

le Regioni, entro il 2016, devono garantire un progressivo adeguamento ai dettami generali previsti dal decreto;

a quanto risulta agli interroganti la Regione Siciliana, dopo un triennio di totale indecisione, tramite l'assessore preposto, Baldo Guicciardi, avrebbe presentato al Ministero della salute una bozza non resa pubblica, ma comunicata esclusivamente ai fidati dirigenti delle aziende sanitarie provinciali, il cui contenuto non terrebbe minimamente conto delle concrete esigenze territoriali dei potenziali utenti, delle situazioni demografiche correlate allo stato di viabilità e alle problematiche ambientali, che possono contribuire all'insorgere di specifiche patologie;

le indiscrezioni emerse hanno dato adito a fortissime controversie e proteste tra la cittadinanza interessata, nella convinzione che venga gravemente minato il sacrosanto diritto alla salute;

all'ospedale "Garibaldi" di Nesima, considerato da tutti il miglior nosocomio di Catania, al quale si rivolge un'utenza media quotidiana di 1.500 pazienti, verrebbero soppresse divisioni di eccellenza, trasformate in servizi, quali Medicina generale, Radiologia, Chirurgia oncologica, Cardiologia pediatrica, Oncologia medica, i cui primari sono tutti considerati luminari, che andranno a prestare la loro opera altrove, mettendo a disposizione le loro conoscenze, come l'oncologo professor Bordonaro, a cui il Ministero della

salute ha affidato importantissimi incarichi di ricerca in sinergia con il "San Raffaele";

il policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania, a causa del suo trasferimento, perderebbe 240 posti letto e 18 primari;

all'ospedale di Bronte (Catania) rimarrebbero solamente 8 posti di medicina e 10 di chirurgia, perdendo anche il punto nascita e conseguentemente il reparto di pediatria, quindi si verificherebbe, di fatto, quasi una sua soppressione;

l'ospedale di Giarre (Catania) sarebbe ulteriormente e, quindi, completamente depotenziato con la sua rifunzionalizzazione nell'accorpamento negli "Ospedali riuniti Acireale - Giarre", senza un'equa ripartizione dei reparti, sopratutto di pronto soccorso, conseguente ad un suo declassamento a semplice ospedale di comunità, nonostante il suo presidio ospedaliero servisse in modo efficiente un notevole bacino di utenza nel territorio ionico-etneo di circa 120.000 abitanti che, nel periodo estivo, raggiungono i 200.000;

l'ospedale di Giarre avrebbe il solo presidio territoriale di assistenza (TPA) che, per quanto possa essere potenziato, sarebbe, in modo palese, largamente insufficiente a soddisfare le necessità della sua vasta popolazione di utenti che, per fruire di eventuali interventi e cure di urgenza, è costretta a recarsi presso l'unico pronto soccorso, che è quello dell'ospedale di Acireale, i cui pazienti del suo comprensorio potrebbero avvalersi dei pronto soccorso dei vicini ospedali catanesi;

a seguito del costante ridimensionamento dell'ospedale di Giarre si sono verificati, nel 2015, tre decessi, oggetto di una precedente interrogazione parlamentare (4-04039), sui quali sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria, imputabili, con quasi assoluta certezza, allo smantellamento dei servizi di pronto soccorso, quindi alla mancanza di ambulanze medicalizzate e per i quali si sono verificate vere e proprie sommosse spontanee dei cittadini, culminate con il blocco del traffico ferroviario, con un presidio della strada statale 114 e con un *sit-in* a difesa del mantenimento dell'ospedale;

l'ospedale di Paternò (Catania), per il quale è previsto l'accorpamento con l'ospedale di Biancavilla, ha avuto la soppressione del punto nascita e dovrebbe subire la chiusura di altri importanti reparti, nonché lo smantellamento del proprio servizio di pronto soccorso che, per contro, dovrebbe ricevere un notevole potenziamento in relazione all'alto numero di accessi, oltre 30.000, di gran lunga superiore al minimo, 20.000, richiesto dal "decreto Balduzzi", di cui al decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

l'assessore Gucciardi avrebbe dichiarato alla stampa, in data 4 agosto 2016, la sua soddisfazione per l'apprezzamento del suo piano di rimodula-

zione della rete ospedaliera siciliana da parte Ministero, che lo ha ritenuto in linea con i parametri previsti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015:

il presidente della Regione Siciliana, Crocetta, il 13 settembre, avrebbe dichiarato, invece, in contraddizione con l'assessore Gucciardi, che non vi sarebbe stata alcuna presentazione del piano di riordino ospedaliero al Ministero e che quanto riferito dai *media* sarebbe frutto solamente di indiscrezioni, che rappresentano proiezioni conseguenti alle scelte ministeriali,

si chiede di sapere:

se risulti che effettivamente è stato presentato il piano di riordino da parte della Regione Siciliana e, in caso positivo, se sia stato ritenuto idoneo e quindi rispettoso dei parametri sanciti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che il piano di rimodulazione ospedaliera siciliana (anche se la sua definizione è di competenza esclusivamente regionale) qualora, come auspicabile, venisse radicalmente modificato, venga sottoposto a verifica, in modo estremamente dettagliato, dagli organi competenti ministeriali per appurare se sia il frutto di un'equa e trasparente concertazione politica territoriale, che tenga conto, per quanto possibile, dei rilievi degli amministratori locali e di quelli mossi dai rappresentanti di categoria coinvolti e non di logiche clientelari e superficiali.

(4-06367)

MARTON, SANTANGELO, MORONESE, MORRA, CRIMI, CAPPELLETTI, PUGLIA, SERRA, DONNO, PAGLINI, MANGILI, BERTOROTTA, GIARRUSSO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il corpo degli ingegneri è da diversi anni l'unico ruolo degli ufficiali in servizio permanente fra i vari ruoli dell'Esercito ad avere carenze di organico nel grado di colonnello (colonne G-L della tabella allegata al codice dell'ordinamento militare);

tale carenza è confermata, oltre che dai numeri, dal fatto che il corpo degli ingegneri è l'unico ruolo dell'Esercito a non avere alcun ufficiale collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), essendo questa la posizione giuridica di esonero dal servizio degli ufficiali in servizio permanente, contemplata dagli articoli 906, 908 e 909 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in cui sono collocati i quadri della dirigenza militare (colonnelli e generali) qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di uno specifico ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dalla citata normativa;

nello specifico, per l'anno 2016, proprio per gli effetti di tale istituto, saranno collocati in aspettativa per riduzione quadri circa 117 colonnelli ap-

partenenti ai più svariati ruoli dell'Esercito, tranne che al corpo degli ingegneri;

al fine di sopperire alla carenza, spesso si fa ricorso ad ufficiali di altri ruoli, non sempre in possesso delle competenze specifiche necessarie per dirigere un reparto tecnico preposto all'elaborazione di requisiti tecnici o alla verifica di un capitolato tecnico e pertanto con ricadute negative sulla qualità dei sistemi acquisiti dall'Esercito;

il corpo degli ingegneri, composto solo da ufficiali laureati in materie tecnico-scientifiche (prevalentemente in ingegneria), è già di per sé il ruolo meno numeroso dell'Esercito, nonostante l'impellente necessità di disporre di personale sempre più specializzato;

l'art. 2233-*bis* del codice dell'ordinamento militare stabilisce che in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-*ter*, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente sia annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri: a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), può essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal codice per ciascuna forza armata (si confronti la colonna C con la colonna B della tabella allegata); b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal codice per ciascuna forza armata;

il Ministro della difesa, in applicazione del citato articolo, con decreto ministeriale del 2 dicembre 2015, ha determinato, per ciascun grado dei ruoli degli ufficiali, in servizio permanente dell'Esercito, il numero delle promozioni a scelta al grado superiore, da conferire nell'anno 2016. Tale determinazione, a parere degli interroganti, risulta essere discriminante nei confronti dei tenenti colonnelli del corpo degli ingegneri e non completamente rispettosa dei criteri sanciti dall'articolo 2233-*bis* del codice dell'ordinamento militare, al quale pretende di adeguarsi. Infatti, per la determinazione del numero di promozioni a scelta al grado di colonnello, da attribuire ai tenenti colonnello del corpo degli ingegneri, nonostante la carenza di colonnelli nei suoi organici, è stato adottato: il criterio a), che prevede una diminuzione del numero di promozioni rispetto a quanto previsto dal codice dell'ordinamento militare, mentre per i tenenti colonnelli di tutti gli altri ruoli dell'Esercito, nonostante l'eccedenza nel grado di colonnello dei loro rispettivi organici, è stato adottato il criterio b), che prevede un aumento del numero di promozioni rispetto a quanto previsto dal codice dell'ordinamento militare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga di adottare le opportune iniziative, al fine di rivedere, quanto prima, i contenuti del decreto ministeriale 2 dicembre 2015, garantendo la rigorosa osservanza dell'articolo 2233-*bis* del codice dell'ordinamento militare ed evitando un'ingiustificata a parere degli interroganti disparità di trattamento fra i vari tenenti colonnelli dell'Esercito.

(4-06368)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno e per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento* - Premesso che:

in data 20 settembre 2016, è emersa, da numerosi organi di stampa, la vicenda di uno studente di 16 anni, cui è stata rifiutata l'iscrizione al terzo e ultimo anno scolastico dell'Ente cattolico per la formazione di Monza;

già nel settembre 2015 alcuni quotidiani nazionali avevano riportato notizie circa le discriminazioni di cui era stato oggetto lo studente presso l'istituto, a causa di una fotografia pubblicata all'interno di un *social network*, che lo ritraeva in compagnia di un altro ragazzo;

il preside dell'istituto, Adriano Corioni, aveva allora deciso di allontanare lo studente dalla propria classe, collocandolo in un corridoio lontano dall'aula. Nell'articolo del quotidiano *on line* "la Repubblica" del 29 settembre 2015, dal titolo "Monza, 16enne gay lasciato fuori dalla classe per una foto. "Intervenga il ministero", apparivano alcune allarmanti dichiarazioni del preside volte a spiegare la propria decisione: "I compagni del ragazzo, a cui lui aveva mostrato la foto sul social network, hanno prima chiesto e ottenuto dal sito la rimozione dell'immagine pedopornografica, e dopo si sono rivolti agli insegnanti. A quel punto abbiamo deciso di sistemare il ragazzo in un postazione a parte, insieme con un educatore, come facciamo quando uno dei nostri corsisti di approfondire un argomento di studio. In attesa di parlare sia con la famiglia, sia con i servizi sociali che hanno in carico il ragazzo. E per capire come affrontare la questione con i compagni ed evitare discussioni in classe";

la madre dello studente, Ionela Asinoara, aveva dunque deciso di presentare denuncia ai Carabinieri, il cui intervento aveva condotto alla riammissione del ragazzo all'interno della propria classe. L'anno scolastico sembrava essersi chiuso senza ulteriori problemi, anche a seguito del ritiro della denuncia da parte della madre "per non inasprire gli animi";

quando si è trattato, tuttavia, di presentare la domanda di ammissione per il nuovo anno scolastico, la signora Asinoara avrebbe ricevuto indicazioni fuorvianti, con il solo scopo di procrastinare il successivo rifiuto dell'istituto. A settembre 2016 le è stato infatti comunicato che tutte le classi risultavano già formate e al completo;

considerato che:

a parere degli interroganti, appare singolare e preoccupante che, in una vicenda dai contorni potenzialmente delicati, il dirigente scolastico abbia scelto la strada dell'isolamento e dell'alienazione di uno studente, a causa del suo orientamento sessuale. L'articolo 33 della Costituzione della Repubblica recita, infatti "(...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali";

si configura dunque a parere degli interroganti una gravissima lesione del diritto allo studio per lo studente rifiutato dall'istituto in questione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative di propria competenza intendano intraprendere, per impedire che si possano verificare tali atteggiamenti gravemente discriminatori verso gli studenti e le studentesse;

se non intendano intervenire celermente per consentire l'iscrizione del ragazzo presso altro istituto pubblico e garantirne il diritto allo studio;

quali finanziamenti l'Ente cattolico per la formazione di Monza abbia ricevuto dallo Stato e quali azioni i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per garantire un serio e completo monitoraggio delle istituzioni scolastiche paritarie sul piano dell'offerta formativa e sulla gestione e la pubblicità dei bilanci, garantendo la completa trasparenza circa i finanziamenti alle scuole paritarie degli enti locali, come richiesto nell'atto di sindacato ispettivo 3-01702 del 25 febbraio 2015, a firma della senatrice Alessia Petraglia.

(4-06369)

BUCCARELLA, AIROLA, TAVERNA, DONNO, BERTOROTTA, PUGLIA, CAPPELLETTI, SERRA, GIARRUSSO, PAGLINI, SANTANGELO, BOTTICI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

si apprende da un articolo apparso su "TarantoBuonaSera", del 13 luglio 2016, che a Taranto ci sarebbero quasi 750 case all'asta, con altrettante famiglie destinate a perdere la propria casa, che nella maggior parte dei casi è proprio quella di abitazione;

la crisi che ha colpito il Paese sta incrementando il fenomeno delle aste immobiliari, soprattutto conseguenti all'impossibilità, da parte dei cittadini, di onorare i mutui contratti (senza sottacere delle tante abusive concessioni di finanziamento, da parte degli istituti bancari, che vanno ad aggravare situazioni fortemente compromesse dalla recessione);

purtroppo, non mancano anche conseguenze estreme, come i suicidi ed anche gli omicidi-suicidi di interi nuclei familiari, ad opera di persone ritenute perbene e tranquille, ma che, nella morsa della crisi, non ravvisando

vie di soluzione (nemmeno in conseguenza di azioni giudiziarie, che spesso non risultano loro favorevoli), compiono tali deprecabili atti, e i numeri depongono per un vero olocausto di italiani;

dall'Osservatorio suicidi per la crisi economica, gli interroganti hanno rilevato che negli ultimi 4 anni, ovvero tra il 2012 e il 2015, si sono verificati 628 suicidi, in media uno ogni 2 giorni. Ecco alcuni casi, verificatisi solo negli ultimi 12 mesi, balzati agli onori delle cronache: l'omicidio-suicidio di Boretto: agosto 2016, Albina Vecchi, 71 anni, uccide il marito Massimo Pecchini, 77 anni, e poi si uccide perché la loro casa è andata all'asta; 30 maggio 2016, Stefano, pescatore genovese di 55 anni tenta il suicidio perché senza lavoro da mesi, da quando gli era stata sequestrata l'imbarcazione con la quale usciva in mare, e, sfrattato dalla sua abitazione, era costretto ad occupare abusivamente un alloggio del Comune; marzo 2016, Sisinnio Machis, imprenditore di 58 anni, si è suicidato a Villacidro dopo il pignoramento della propria casa; gennaio 2016, Maurizio Palmerini, cinquantenne di Vaiano, frazione di Castiglione del Lago (Perugia), ha ucciso i suoi figli, Hubert di 13 e Giulia di 8 anni, a coltellate e ferito la moglie, poi si è tolto la vita; gennaio 2016, dopo il suicidio del signor Guarascio per aver subito lo sfratto, i deputati dell'Assemblea regionale sciliana del Movimento 5 Stelle comprano la casa andata all'asta e la restituiscono alla sua famiglia; dicembre 2015, un imprenditore si impicca a Lodi perché la sua casa viene messa all'asta;

risulta, inoltre, agli interroganti che presso il tribunale di Taranto, al quarto piano dedicato alle aste immobiliari, si sarebbero imposte prassi non del tutto conformi alla legge (come quella di vendere i beni pignorati anche al "prezzo vile", favorendo gli "avvoltoi" di turno e, verosimilmente, la stessa criminalità) a cui si aggiunge la tendenza a prestare maggiore attenzione alla prosecuzione delle esecuzioni immobiliari, piuttosto che alla tutela ed alle garanzie dei soggetti esecutati o falliti;

sempre presso il tribunale di Taranto, sarebbero diversi i cittadini ad aver lamentato abusi e violazioni di legge da parte dei magistrati chiamati a decidere le loro controversie, con grave nocumento dei loro diritti;

di recente a quanto risulta agli interroganti, la signora Maria Giovanna Benedetta Montemurro, presso il tribunale di Taranto, ha incardinato una procedura di opposizione avverso l'esecuzione immobiliare n. 168/1986 R.G.E., tentando di far valere molteplici ragioni a sua tutela. Nel ricorso, tra i tanti motivi di opposizione, invocando il "decreto Banche" (*rectius* decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016), la signora Montemurro ha anche dedotto che il giudice non poteva procedere all'aggiudicazione atteso che, nella fattispecie, il prezzo di vendita era inferiore al limite della metà e che erano stati esperiti tentativi di vendita oltre il numero consentito dal citato decreto-legge. Effettivamente il recente decreto-legge n. 59, andando a completare il quadro normativo disciplinante la materia, non ha trascurato proprio i profili di tutela delle parti, creditrice e debitrice, soprattutto al fine di evitare che la vendita avvenga oltre determinati limiti e per un tempo indefinito;

la vendita al "prezzo vile", ovvero al prezzo lontano da quello di mercato, danneggia sia il debitore che lo stesso ceppo creditorio (con il rischio concreto di vendere le case e non soddisfare nemmeno le ragioni dei creditori) e pare anche certo che, indipendentemente dalle modalità di vendita (con incanto o senza), dal sistema delle norme che presidiano le esecuzioni immobiliari può ricavarsi che la vendita non possa avvenire ad un prezzo inferiore al limite della metà del valore del bene espropriando, così come stabilito dal tribunale ai sensi dell'art. 568 del codice di procedura civile;

tuttavia, nonostante l'apparente e verosimile fondatezza del ricorso proposto dalla signora Montemurro, il giudice dell'esecuzione ha rigettato le sue ragioni, peraltro in circostanze di tempo così rapide da destare, a parere degli interroganti, non poca inquietudine: il ricorso è stato presentato alle ore 12.30 del 24 maggio 2016; il magistrato ha ricevuto il fascicolo il 25 maggio (perché lo ha "ereditato" da altro magistrato che ha inteso astenersi); nella medesima data del 25 maggio il magistrato ha rigettato la tutela cautelare chiesta dalla Montemurro; solo il giorno successivo, ovvero il 26 maggio, ha provveduto all'aggiudicazione, a giudizio degli interroganti in maniera se non illegittima quanto meno in modo poco prudente, in considerazione del fatto che si trattava di espropriare un immobile adibito ad abitazione;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la signora Montemurro, ritenendo di non avere ricevuto alcuna tutela in sede civile, con atto del 24 giugno 2016, ha adito il giudice penale ed ha denunciato non solo il giudice dell'esecuzione, ma anche il "sistema" aste presso l'organo di giustizia. Nel suo esposto, tra l'altro, ha lamentato che presso il tribunale jonico: vi è l'orientamento di vendere all'asta, con poca o nessuna tutela per le parti; vi è poca turnazione dei magistrati, che gestiscono le aste ed anche degli ausiliari di questi ultimi; vi sarebbe prassi di vendere anche al limite di 20.000 euro, indipendentemente da quello che è il valore del bene espropriando, con la conseguenza che, a suo dire, alla fine, risulterebbero "pagati" solo i costi delle procedure;

la signora Montemurro non è l'unica ad aver lamentato condotte discutibili e inclini alle banche (solitamente creditrici procedenti) ed alle espropriazioni in genere da parte dei magistrati del tribunale tarantino, di volta in volta chiamati ad intervenire in questioni relative alle opposizioni alle aste immobiliari, in sede sia di cautela che di merito;

consta agli interroganti che anche il signor Vitantonio Bello abbia lamentato una tenace chiusura della magistratura jonica rispetto all'asta immobiliare in suo danno (n. 593/2011 R.G.E. del tribunale di Taranto), non ottenendo tutela nonostante le molteplici procedure incardinate e nonostante, in qualche provvedimento giurisdizionale, il magistrato estensore abbia riconosciuto la fondatezza della doglianza da lui sollevata. Nel caso di Bello l'asta immobiliare ha ad oggetto la casa ove vive con moglie e due figli minori (di anni 5 ed uno), a tal punto il signor Bello avrebbe anche interessato della sua vicenda la Presidenza della Repubblica e quest'ultima, di rimando, la Prefettura di Taranto;

sempre nella vicenda del signor Bello, la magistratura di Taranto, non accordandogli tutela e non sospendendo l'esecuzione, in un provvedimento giurisdizionale, ha sostanzialmente anche asserito che non vi sarebbe alcun vizio nel rapporto tra il medesimo e la banca, se pure l'istituto di credito, concedendogli più prestiti a distanza di poco tempo, era a conoscenza che lo stesso cliente non sarebbe stato in condizione di restituire il denaro (e ciò in considerazione di quella che era la sua valutata capacità di rimborso). A parere degli interroganti, nella stessa statuizione, vi sarebbe anche un'abnorme legittimazione della concessione abusiva di credito;

altra vicenda molto sintomatica della pervicace chiusura dei giudici di Taranto rispetto alla tutela da accordare agli esecutati e falliti è quella della signora Maria Spera (procedura esecutiva n. 590/1994 R.G.E del tribunale di Taranto). Vicenda che, nonostante non si sia ancora conclusa, ha registrato non poche forzature, con grave danno economico, psicologico e morale dell'esecutata. Addirittura la signora Spera ha lamentato un'illegittima duplicazione di titoli esecutivi, con cui l'intero suo patrimonio risulta ancora bloccato: 1) la procedura n. 590/1994 R.G.E., che si basa sul titolo esecutivo "mutuo fondiario" e che vede quale bene pignorato un terreno di 24 ettari (terreno a cui sarebbe interessato un facoltoso imprenditore locale, già socio di Emma Marcegaglia); 2) un decreto ingiuntivo, che si basa sullo stesso e medesimo debito, decreto con il quale è stato ipotecato l'intero restante patrimonio immobiliare della signora Spera. La vicenda, a giudizio degli interroganti, è tanto più inquietante se si pensa che il debito originario contratto dalla signora nel 1990 era a pari a 500 milioni di lire (corrispondenti a circa 258.000 euro) e la signora, alla data del 2007, ne aveva già restituiti 400.000 euro (corrispondenti a circa 800 milioni di lire);

ad oggi la signora Spera, nonostante il pignoramento del terreno, sottostimato dal tribunale di Taranto in poco più di 400.000 euro (somma che sarebbe più che capiente rispetto all'eventuale debito residuo, ove ne residuasse, visto che circa 400.000 euro sono stati già resi dalla signora alla Banca nazionale del lavoro), ha l'intero suo patrimonio ipotecato, in virtù dell'altro titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo), emesso per lo stesso ed unico debito (che così è consacrato in 2 distinti titoli esecutivi). Pertanto, se la signora volesse vendere qualcosa per pagare eventuali residui debiti, non potrebbe farlo (e nemmeno è in condizione di onorare le esose tasse sulla proprietà, se non con gli aiuti dei figli);

la signora Spera ha riferito agli interroganti che, decorsi 10 anni dall'iscrizione dell'ipoteca sul suo patrimonio, in virtù del decreto ingiuntivo, nell'assenza di atti esecutivi (perché nel frattempo la procedura è andata avanti per la vendita del terreno pignorato sulla base del titolo esecutivo "mutuo fondiario"), ha chiesto la cancellazione dell'ipoteca, anche ritenendo la perenzione del decreto ingiuntivo, ma in risposta ha ottenuto dal tribunale tarantino il rigetto della sua legittima istanza (procedura n. 3291/2014 R.G. del tribunale). La questione pende in appello (causa n. 536/2014 R.G. della Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto), ma la signora Maria Spera ritiene che incontrerà ancora l'illogico ed illegale ostacolo;

considerato, inoltre, che:

la signora Maria Spera ha riferito agli interroganti di aver presentato, presso il tribunale di Potenza (competente a valutare gli esposti nei confronti dei magistrati di Taranto), denuncia penale nei confronti dei magistrati ed ausiliari che, a suo parere, avrebbero male esercitato la funzione giurisdizionale, causandole danni; ma anche a Potenza ha dovuto prendere atto che, anziché ottenere tutela, ha solo registrato l'astio del pubblico ministero e la pessima sua azione. Allo stato la signora Spera, esecutata dal 1994, non ha ottenuto, né dai giudici di Taranto né da quelli di Potenza, la tutela che le leggi le garantirebbero ma che la magistratura (chiamata ad applicarle) le ha negato;

la vicenda è già balzata agli onori della stampa (sul settimanale tarantino "Wemag" del 12 novembre 2010) ed è stata anche oggetto di un'altra interrogazione parlamentare presentata alla Camera dei deputati nel 2010 (4-07339 a firma dell'on. Zazzera dell'IdV, Legislatura XVI);

ad avviso degli interroganti, circostanza molto inquietante è quella per cui, sempre in danno della signora Spera, né la magistratura jonica (sia in sede civile che penale) né quella potentina (in sede penale) hanno inteso accertare l'usura che la signora stessa ha lamentato esserle stata applicata. Usura che è poi emersa nell'ambito di una causa civile sempre dinanzi al tribunale tarantino, in occasione di una consulenza di ufficio redatta (causa n. 7929/2009 R.G. del tribunale di Taranto);

considerato infine che:

i fatti lamentati, per quanto gravi, non sono isolati. Gli interroganti hanno preso atto anche di un'intervista fatta dalla televisione locale "Studio 100" a varie persone esecutate, che avrebbero descritto il quadro inquietante e ricorrente al quarto piano del tribunale di Taranto, destinato appunto alle esecuzioni e ai fallimenti: si racconterebbe di prassi illegali che, pur denunciate, non vengono sanzionate, di "avvoltoi" che si avvicinano agli esecutati, estorcendo denaro per rinunciare all'acquisto, per poi acquistare all'udienza di vendita successiva, con ulteriore ribasso del prezzo e aggravio di danno per le povere vittime;

a giudizio degli interroganti la delicatezza dell'argomento, sia per le gravose conseguenze sulle persone, che per i dubbi di opinabile esercizio della funzione giurisdizionale, impone interventi urgenti e forti,

si chiede di sapere:

se non ricorrano le circostanze per intraprendere le opportune iniziative ispettive, sia presso il tribunale di Taranto, che presso quello di Potenza, onde verificare se quanto lamentato dai soggetti coinvolti corrisponda al vero e, in caso di verifica positiva, se non ricorrano le condizioni di adozione dei necessari provvedimenti correttivi a tutela delle parti e del corretto esercizio della funzione giurisdizionale;

se, nell'ambito delle attività ispettive, il Ministro in indirizzo non ritenga di dover verificare: la sussistenza delle condotte descritte, con partico-

lare riguardo ai rapporti con le banche e le società di recupero crediti, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori da parte delle autorità competenti; se corrisponda al vero che, presso il tribunale di Taranto, si celebrano aggiudicazioni di immobili anche al di sotto della metà del loro valore, e comunque in violazione delle norme di legge;

se esista un obbligo di turnazione dei magistrati nelle sezioni di esecuzione immobiliare e fallimentare e, in caso positivo, se lo stesso venga rispettato presso il tribunale di Taranto e se il medesimo obbligo sussista rispetto ai consulenti e ausiliari vari.

(4-06370)

DONNO, CAPPELLETTI, MORONESE, SANTANGELO, BUCCARELLA, PUGLIA, NUGNES, GAETTI, GIARRUSSO, MARTON - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

in data 15 settembre 2016, in occasione della Fiera del Levante, veniva presentata ed illustrata un'indagine riguardante la "sicurezza per il lavoro nelle campagne", dell'Osservatorio sulla criminalità dell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, promosso da Coldiretti;

secondo quanto diffuso al proposito da "la Repubblica" *on line*, edizione di Bari, dall'indagine emergerebbe che "dei 26.200 terreni in Italia nelle mani di soggetti condannati a titolo definitivo per reati che riguardano, fra l'altro, l'associazione per delinquere di stampo mafioso e la contraffazione, in Puglia (...) ben 2.489 (il 9,5 per cento) sono in mano alla mafia";

inoltre, il quotidiano riporta che, secondo l'indagine citata, "risulta elevata (...) l'intensità dell'associazionismo criminale nelle province pugliesi Barletta-Andria-Trani (40,9), Bari (40,9), Taranto (39,4) e Lecce (37,4). Oltre ai gruppi organizzati di nazionalità italiana, la mappa della criminalità straniera risulta principalmente di origine albanese, romena, russa e nordafricana. In Puglia inoltre (...) l'incidenza dei reati di associazionismo di stampo mafioso è pari al 10,3 per cento, con 52 denunce di associazionismo per delinquere e sei di tipo mafioso";

veniva, altresì, rilevato un inadeguato utilizzo di beni confiscati, con uno spreco tra i 20 e i 25 miliardi. Sulla base delle stime dall'Istituto nazionale degli amministratori giudiziari (Inag), "in Puglia, (...) vanno inutilmente in fumo tra l'1,9 e i 2,37 miliardi di euro a causa di inadempienze, procedure farraginose, lungaggini burocratiche";

sempre sul tema, nel 4° rapporto sui crimini agroalimentari presente sul sito istituzionale dell'Eurispes (Istituto di studi politici, economici e sociali), veniva altresì sottolineato che "gli aspetti patologici dell'indotto agroalimentare, come la lievitazione dei prezzi di frutta e verdura fino a 4 volte nella filiera che va dal produttore al consumatore, sono la conseguenza non solo dell'effetto dei monopoli, ma anche delle distorsioni e speculazioni do-

vute alle infiltrazioni della malavita nelle attività di intermediazione e trasporto, secondo l'analisi della Direzione Investigativa Antimafia",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, in virtù della pericolosa incidenza nel territorio pugliese dei fenomeni descritti, promuovere iniziative finalizzate alla protezione del settore agroalimentare e del personale ivi impiegato, predisponendo l'avvio di un piano di tutela e valorizzazione del comparto, di concerto con gli enti e le associazioni coinvolti;

se non ritengano necessario adottare opportune misure che contrastino in maniera anticipata la diffusione della criminalità e dei fenomeni di contraffazione in campo agricolo, mediante un rafforzamento dei controlli e delle ispezioni nelle singole fasi, ivi comprese quelle produttive, distributive, di consumo, importazione ed esportazione;

se non ritengano opportuno migliorare il sistema di utilizzo dei beni confiscati, mediante una semplificazione delle procedure, razionalizzazione delle tempistiche ed efficientamento degli adempimenti ivi connessi.

(4-06371)

BARANI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute* - Premesso che:

l'Aifa è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatrice dei farmaci in Italia ed è un ente di diritto pubblico che opera, in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia, secondo l'indirizzo del Ministero della salute e sotto la vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze;

l'Aifa è l'ente nazionale deputato alla registrazione dei farmaci, mediante procedure che assicurino tracciabilità, trasparenza e tempestività a tutto l'*iter* di registrazione, garantendo l'unitarietà all'assistenza farmaceutica nel territorio nazionale e l'accesso ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;

dal 1° gennaio 2004, la determinazione del prezzo dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale avviene mediante la contrattazione tra l'Aifa e le aziende farmaceutiche (decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003), sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2001, recante "Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci";

la procedura negoziale sulla fissazione del prezzo dovrebbe essere condotta sulla base di diversi criteri ed elementi, tra i quali sono da tenere in massima considerazione la trasparenza, l'utilità del nuovo medicinale per la prevenzione o il trattamento di patologie o di sintomi rilevanti nei confronti

dei quali i medicinali, già disponibili, forniscono una risposta inadeguata (paragrafo 3.1.2 della delibera CIPE);

i volumi di vendita (p. 6 della delibera CIPE) dovrebbero essere ipotizzati in base ad una stima la più accurata possibile, fondata sui dati scientifici epidemiologici aggiornati e disponibili al momento della negoziazione, che possa fornire una quantificazione attendibile dei soggetti affetti dalla specifica patologia che il nuovo farmaco cura;

considerato che:

nella negoziazione del prezzo del farmaco innovativo per la cura dell'epatite C, il "sofosbuvir" (Sovaldi) (il quale assicura ai pazienti un tasso di definitiva guarigione superiore al 90 per cento) l'Aifa avrebbe assunto una "trattativa secretata", che, invece di garantire un prezzo accessibile al farmaco, si sarebbe conclusa con la determinazione di un altissimo costo del farmaco, tale che un ciclo di cura completo costa poco meno di 40.000 euro per paziente, con un effetto molto negativo sulla spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale, che vira sempre di più verso il "rosso intenso";

l'azienda produttrice, la Gilead, ha realizzato ingenti profitti ed è stata oggetto di pesanti critiche per il costo elevato del farmaco nel nostro Paese, al contrario di quanto avviene in Paesi come l'Egitto e l'India, divenute mete di una sorta di triste, ma necessario, "turismo terapeutico", a giudizio dell'interrogante ancor più atroce del turismo sessuale;

in Egitto, ove il farmaco è in concessione dalla stessa Gilead, con l'accordo stipulato dal Ministro della salute egiziano e la stessa casa farmaceutica, il costo del farmaco è tale che un ciclo completo costa poco più di 800 euro. Quindi, in Italia, dove su autorizzazione dell'Aifa il farmaco viene distribuito dalla filiale italiana della Gilead, una cura completa per portare alla guarigione un paziente, rispetto all'Egitto, costa il 5.000 per cento in più;

l'Italia è uno dei Paesi europei con il maggior numero di malati di epatite C;

tutti gli osservatori epidemiologici nazionali più qualificati (Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità; istituto nazionale di malattie infettive "L. Spallanzani" di Roma; progetto "Dionysos"), all'epoca della contrattazione del prezzo di Sovaldi, dichiaravano che gli italiani affetti da epatite C erano tra 1,3 e 2 milioni (anche se alcune rilevazioni indicavano cifre ancora più alte);

in Italia, dunque, la spesa totale del farmaco per far guarire tutti coloro che sono affetti da epatite C (considerando almeno 1,5 milioni di pazienti) avrebbe un costo di circa 60 miliardi di euro, mentre lo stesso trattamento al medesimo numero di persone malate in Egitto, costerebbe "soltanto" un miliardo e 200 milioni di euro. I numeri non si possono discutere, anzi parlano chiaro;

il 40-50 per cento dell'infezione dovuta al virus dell'epatite C diventa cronica e una buona percentuale degenera in cirrosi, causando in Italia la morte di circa 17.000 pazienti all'anno;

l'alto prezzo contrattato dalla cura impedisce l'accesso al farmaco salvavita alla maggior parte dei pazienti;

tenuto conto dei gravissimi riflessi dell'elevato costo del farmaco sulla salute pubblica e sulla stessa sopravvivenza di centinaia di migliaia di pazienti, sarebbe urgente istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulla negoziazione del prezzo del Sovaldi, che possa fare definitiva chiarezza sull'incredibile vicenda della "trattativa riservata" e verificarne l'equità e la correttezza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ravvedano gravi profili di illegittimità, relativamente alla "trattativa secretata", operata dai vertici dell'Aifa in merito alla determinazione del prezzo di Sovaldi, trattativa che parrebbe non rispondere ai principi delle peculiari normative del nostro Paese (trasparenza, accessibilità alle cure, volume stimato di vendita), ma che, invece, sembrerebbe violarle;

se non ritengano che un'eventuale sottostima del numero dei soggetti affetti da epatite C, nel nostro Paese, abbia fatto lievitare notevolmente il prezzo contrattato dai vertici Aifa con la Gilead nella negoziazione del farmaco e che tale sottostima, in dispregio a tutti i dati epidemiologici all'epoca disponibili, non possa configurare ipotetici profili di dolo;

se non riscontrino la possibile sussistenza di profili di responsabilità amministrativa e penale in capo al direttore generale dell'Aifa, Luca Pani, ed al presidente, Mario Melazzini, che sembrerebbero, secondo quanto risulta all'interrogante, avere sempre difeso il metodo della trattativa riservata;

se il Ministro della salute non ritenga opportuno di doversi dimettere dall'incarico ricoperto, considerata, secondo l'interrogante, l'inadempienza nell'esercitare l'attività istituzionale di vigilanza e controllo sull'operato dell'Aifa;

se i Ministri in indirizzo non intendano, per quanto di propria competenza, sensibilizzare l'Autorità nazionale anticorruzione, attenta ad occuparsi da giorni di stipendi pubblici, che necessariamente sono sottoposti alla trasparenza, ma che non sembra ritenere necessario controllare l'Aifa, che gestirebbe, con trattativa secretata, ciò che per il Paese comporterà, in totale, una spesa di ben 60 miliardi di euro.

(4-06372)

TORRISI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 19 settembre 2016, i dipendenti del "Call center Qè" di Paternò (Catania), in procinto di recarsi al posto di lavoro, avrebbero trovato i

cancelli dell'azienda chiusi, senza che vi sia stata alcuna comunicazione al riguardo da parte dell'amministrazione;

il "Call center Qé" di Paternò gestiva, con un organico di ben 600 dipendenti, importanti commesse statali *inbound*, quali quelle affidategli dall'Enel e dall'Inps, quest'ultima in subappalto con la Transcom World Wide SpA, *competitor* nazionale, nonché commesse Wind e Sky outbound;

nel giugno 2016, a seguito delle forti richieste sindacali, l'azienda ha approvato il bilancio consuntivo, che ha manifestato un passivo di circa 6,5 milioni di euro, causati, in gran parte, secondo la versione dell'amministratore unico, da un'attestazione fiscale pervenuta per il mancato versamento dell'IVA;

i sindacati, unitamente al sindaco di Paternò, hanno ottenuto dalla Prefettura di Catania l'apertura di un tavolo tecnico, finalizzato al possibile ottenimento di una locazione di azienda da parte di eventuali imprenditori locali o di altre aziende a carattere nazionale;

il tavolo tecnico, purtroppo, ha prodotto scarsissimi risultati, se non quello di ottenere, all'ultimo momento, l'interessamento di un'azienda, la DM Group, disposta ad acquisire le commesse Enel inbound ed outbound e Wind outbound senza che, a tutt'oggi, vi sia stato alcun seguito concreto alla trattativa,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano aprire urgentemente un tavolo tecnico, cercando di coinvolgere eventuali aziende a carattere nazionale interessate all'acquisizione del *call center*, con le sue importanti commesse, dando ampie garanzie sulla salvaguardia dei posti di lavoro di tutti i dipendenti dalla notevole professionalità e consentendo a 600 famiglie di uscire da un forte stato di disperazione, alla mercé di imprenditori senza scrupoli ed un minimo di etica, che, come spesso avviene, saccheggiano il catanese già soggetto a forti crisi occupazionali.

(4-06373)

RICCHIUTI - *Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico* - Premesso che secondo quanto si apprende da un articolo di stampa de "il Fatto Quotidiano", pubblicato in data 21 settembre 2016, il conduttore di "Radio Padania", Pier Luigi Pellegrin, nella trasmissione della sera precedente, ad un'ascoltatrice di Bergamo avrebbe così risposto: "Preferirei esser governato dalla mafia piuttosto che dallo Stato italiano. La mafia al Sud almeno qualche servizio lo dà, lo Stato italiano usa i miei soldi per pagare Gad Lerner, Michele Santoro, quelli della Rai". Successivamente avrebbe aggiunto: "La mafia, se io mi difendo dal ladro, non viene a mettermi in galera… Le tasse che lo Stato italiano mi mette sono come il pizzo della mafia al Sud, con la differenza che lo Stato italiano non smette mai di mettermele";

considerato che:

nelle parole del conduttore si potrebbe intravedere l'utilizzo di un linguaggio che esalta chiaramente l'associazione di stampo mafioso contro il rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda il nostro ordinamento;

le mafie nel nostro Paese hanno provato a fondare storicamente gran parte del loro radicamento culturale sull'utilizzo di simboli ed espressioni capaci di creare un codice culturale di forte connessione con il tessuto sociale del territorio, in grado di assicurare condizioni di assoggettamento,

si chiede di sapere:

se i fatti riportati nella notizia di stampa corrispondano al vero e quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo;

quali iniziative di competenza intendano adottare, nelle forme consentite dalla legge e nel rispetto del principio di libertà dell'informazione, al fine di difendere i principi di legalità e trasparenza, per un contrasto efficace dello Stato contro la criminalità organizzata, nonché al fine di garantire le condizioni di ordine pubblico per il mantenimento della sicurezza sociale.

(4-06374)

PETRAGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, n. 16 del 26 febbraio 2016, è stato indetto il "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente";

per la nuova classe di concorso A34 (Scienze e tecnologie chimiche) in Toscana, gli esami orali si sono conclusi il 10 settembre e la commissione pertinente si è riunita il successivo 12 settembre, per caricare sul sistema informatico dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana tutte le informazioni da trasmettere agli uffici preposti di Firenze, che avrebbero elaborato la graduatoria;

considerato che:

il termine per l'effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono state fissate per l'anno scolastico 2016/2017 entro e non oltre il 15 settembre 2016, dal decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

il citato sistema informatico ha avuto notevoli difficoltà e, nonostante le numerose richieste di supporto tecnico all'ufficio competente della gestione informatica, la commissione della classe di concorso A34 non ha potuto trasmettere materialmente quanto necessario alla stesura della graduatoria finale, in tempo per consentire l'immissione in ruolo per il presente anno scolastico;

ritenuto che a tutt'oggi, in Toscana, non è stata ancora elaborata la graduatoria della classe di concorso A34,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover appurare i fatti descritti;

se non intenda valutare la possibilità di intervenire sull'Ufficio scolastico regionale della Toscana, che è risultato tardivo e approssimativo sulla procedura;

se non voglia considerare di avviare una procedura di stabilizzazione straordinaria, in deroga alla data fissata dal decreto-legge n. 42 del 2016 per tutti docenti vincitori che si siano trovati nel medesimo caso.

(4-06375)

MOLINARI, VACCIANO, SIMEONI, CAMPANELLA, DE PIETRO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

le direttive del programma operativo nazionale (PON) per il settore sicurezza e sviluppo 2007-2013 assegnano alle aree del Sud Italia fondi da destinare all'accoglienza e integrazione degli stranieri regolari;

come si evince dalla tabella 2.8 allegata PON, asse 2, sui progetti a valenza territoriale finanziati in Calabria, sono stati finanziati 25 progetti per un totale di 19.791.247,65 euro;

considerato che:

sembrerebbe, come viene ampiamente segnalato dalle associazioni che operano nel settore dell'inclusione sociale, che le strutture interessate dai finanziamenti non siano mai state completate e adibite allo scopo per cui i fondi sono stati destinati. Con particolare riferimento ai finanziamenti dati al Comune di Cosenza, per il recupero ed adeguamento di palazzo Gervasi come centro polifunzionale per l'inclusione sociale, 1.700.000 euro con approvazione del 13 gennaio 2011, e al finanziamento alla riqualificazione ampliamento e potenziamento delle strutture di servizio preposte all'accoglienza degli immigrati richiedenti asilo di Isola di Capo Rizzuto per 3.714.659,25 euro con approvazione in data 29 gennaio 2013;

stante il flusso di immigrati sempre in costante aumento e la necessità di avere strutture adeguate per l'accoglienza,

si chiede di sapere quali esiti abbiano dato eventuali controlli sull'effettivo impegno dei fondi per come richiesto dalla legge e se le strutture siano utilizzate per lo scopo per cui sono stati destinati i fondi e, nel caso di irregolarità riscontrate, quali atti il Ministro in indirizzo abbia intrapreso.

(4-06376)

SANTANGELO, TAVERNA, CAPPELLETTI, DONNO, MORONESE, CRIMI, MARTON, PUGLIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è sempre stato considerato un'eccellenza dello Stato, in quanto ha ininterrottamente assicurato il servizio di soccorso tecnico urgente, nell'arco delle 24 ore, in qualsiasi condizione ed in qualsiasi luogo del territorio nazionale;

in data 19 giugno 2016, il giornale *on line* "Tp24" ha riportato la denuncia del sindacato autonomo dei Vigili del fuoco CONAPO, dove si evidenzia che i mezzi in dotazione del Corpo a Trapani sono veicoli usurati, in quanto hanno percorso anche 400.000 chilometri, ma non vengono sostituiti; le squadre, conseguentemente, costrette ad intervenire con 2 mezzi, non sono subito pronte per un nuovo e successivo intervento. Il CONAPO avrebbe chiesto anche l'intervento all'ex prefetto di Trapani Leopoldo Falco;

il 9 settembre, presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Trapani, veniva presentata alla stampa la disponibilità di nuovi automezzi assegnati dal Dipartimento dei vigili del fuoco: un'autobotte pompa di nuova generazione e un'autobotte serbatoio trasferita da altro comando diverso da Trapani. Quest'ultima, come da notizia riportata sul giornale *on line* "itacanotizie", necessita di consistenti lavori di ricondizionamento e consentirà solo in seguito un ulteriore potenziamento del dispositivo di soccorso;

il Corpo in tutto il territorio nazionale, e in particolare nel territorio di Trapani, si contraddistingue per il suo impegno straordinario al servizio dei cittadini, in tutti gli ambiti, e per le sue funzioni soprattutto a tutela di un esteso territorio che vede la presenza di siti di importanza comunitaria, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, quali le riserve dello Zingaro (codice ITA010017), del monte Bosco e Scorace (codice ITA010008) e del monte Cofano (codice ITA010016);

considerato che:

lo stesso segretario provinciale del sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, sezione di Trapani, tramite un comunicato stampa diramato in data 18 settembre, ha reso noto che "Dopo la propaganda politica dei giorni scorsi, si informa la cittadinanza che il Comando Vigili del Fuoco di Trapani sta attraversando una situazione drammatica. Nonostante gli sforzi del nostro Dirigente Ing. Giuseppe Merendino e di tutto il personale che collabora con la rimessa macchine, la situazione di mezzi di soccorso è diventata insostenibile. In data odierna non è stato possibile garantire il soccorso nelle sedi di Castelvetrano - Marsala - Mazara e Salemi per guasti ai mezzi di soccorso, inoltre la Sede Centrale operava solamente con una partenza. Pregando chi di dovere di attivarsi seriamente per i problemi elencati";

risulta agli interroganti che il Ministero dell'interno, nel 2014, ha predisposto un progetto per ottimizzare le risorse esistenti e razionalizzare il funzionamento delle strutture del Corpo su tutto il territorio nazionale, partendo dalle esigenze del territorio, ridefinendo la mappatura delle sedi centrali e periferiche e riclassificandole in base ad indicatori riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione nonché allo sviluppo industriale e commerciale;

considerato inoltre che:

come denunciato dal sindacato nazionale dei Vigili del fuoco, la carenza e la vetustà dei mezzi di soccorso si traduce in un aumento dei tempi di intervento e soccorso nel territorio, specie in caso di incendio o di incidente stradale, in particolare con persone bloccate nell'abitacolo, quando ogni minuto in più può risultare letale per le persone coinvolte;

con il progetto "Soccorso Italia in 20 minuti", nato nell'anno 2002 e basato sullo studio sistematico del territorio e dei tempi massimi necessari a raggiungere i singoli comuni nello svolgimento del servizio di soccorso, si prefiggeva lo scopo di abbattere i tempi necessari per fornire la risposta garantendo l'intervento entro 20 minuti dalla chiamata. Da più parti d'Italia viene però segnalato il rischio concreto che ciò venga vanificato a causa dell'avanzata età media del personale nonché delle precarie condizioni meccaniche e strutturali dei mezzi di soccorso, che determinano, quindi, condizioni operative sempre più precarie;

la pagina di informazione "Metronews" in data 10 settembre riportava la dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri rilasciata alla fiera del Levante: "Ieri ho dato incarico di liberare i primi 100 milioni" della Presidenza del Consiglio dei ministri "per darli al dipartimento dei Vigili del Fuoco per portare all'avanguardia i mezzi con cui lavorano";

anche per la Federazione nazionale sicurezza della Cisl tale annuncio circa lo stanziamento di 100 milioni di euro per ammodernare mezzi ed attrezzature del Corpo è un'importante e significativa notizia, in considerazione del fatto che, quando si verifica una calamità naturale, vengono utilizzati molti autoveicoli che necessitano di essere di continuo sostituiti per fronteggiare, con pari volume e qualità di risposta, gli eventi successivi, se non addirittura contemporanei,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se risulti, considerando l'annuncio circa lo stanziamento di fondi per ammodernare i mezzi, con quali modalità verrà effettuato il piano di distribuzione delle risorse;

se intenda assumere iniziative finalizzate a fronteggiare urgentemente quanto evidenziato dal CONAPO di Trapani, circa la grave situazione di insufficienza dei mezzi, al fine di salvaguardare la sopravvivenza di un imprescindibile servizio alla comunità e per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, la qualità del servizio stesso, nonché risorse economiche, mezzi e personale adeguati.

(4-06377)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03143, del senatore Gasparri, sull'indisponibilità del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) a collaborare al piano di ripartizione di profughi;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03142, delle senatrici Catalfo e Bertorotta, sulla costruzione di una scuola su una faglia a Tremestieri etneo (Catania).